



**COMUNE DI
GALEATA**

**REGOLAMENTO
URBANISTICO
EDILIZIO**

Attuazione articolo 29 della L.R. n.20/2000 e s.m.i

**CONTRODEDUZIONI
OSSERVAZIONI**



COMUNE DI GALEATA

REGOLAMENTO
URBANISTICO
EDILIZIO

ART. 1 - SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

OGGETTO
DELLA PRESENTAZIONE



**COMUNE DI
GALEATA**

REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO

Attuazione articolo 29 della L.R. n.20/2000 e s.m.i

CONTRODEDUZIONI OSSERVAZIONI

ADOZIONE

Delibera C.C. n. 007 del 6 marzo 2009

APPROVAZIONE

Delibera C.C. n. ___ del _____

VERSIONE DEFINITIVA

Il Sindaco

L'Assessore all'Urbanistica

Il Segretario Comunale

Elisa Deo

Emanuele Casamenti

Marcello Pupillo

*Progettisti
Arch. Fausto Saragoni
Arch. Tecla Mambelli
Dott. Paolo Rosetti*

*Il Responsabile del Settore Urbanistica del
Comune di Galeata
Geom. Giorgio Ferretti*



MARZO 2011

N°	N°Prot.	Data	Fuori Termine	Presentatore	Oggetto	localizzazione	proposta esito	motivazione / modifiche introdotte
1	978	05/02/2009		CNA	Modifica norme sul risparmio energetico articolo 2.38; modifica Titolo IV; ruolo CQAP.	Tutto il territorio	NON ACCOLTA	Relativamente alle norme sul risparmio energetico, l'articolo 2.38 viene completamente rivisto, anche al fine dell'incentivazione degli interventi, secondo un testo in accordo con la Regione in un lavoro congiunto che dovrebbe portare al superamento dei requisiti cogenti la cui presenza all'interno del RUE è semplicemente dovuta ad obbligo di LR 20/2000; si rappresenta che il Titolo IV non vieta alcun intervento ma rimanda il suo mancato rispetto alla CQAP che, in tal modo, viene rafforzata nel suo ruolo, come richiesto nell'osservazione.

3	4785	08/06/2009	Zanchini Achille	<p>Soggetti attuatori di impianti per energie rinnovabili, aumento potenza massima ammessa microeolico, limitazione impianti biomasse, distanze confini fabbricati di servizio agricoli, numero alloggi in abitazioni in territorio rurale, filtri ingresso in abitazioni in territorio rurale, definizione di UF con riferimento alla SC.</p>	Tutto il territorio	<p>PARZIALMENTE ACCOLTA</p>	<p>Per i soggetti attuatori di impianti per energie rinnovabili si rileva che gli interventi in territorio agricolo comportano la distrazione dall'uso connesso all'agricoltura se realizzati da non aventi titolo e le limitazioni per tali soggetti deriva dalla necessità di rispetto di tale territorio in conformità ai Piani sovracomunali in materia ed, in proposito, si richiama la Circolare 32E (6 luglio 2009) dell'Agenzia delle Entrate che considera come connessi alla agricoltura le installazioni di potenza max 200 KW + 10 KW per ogni ettaro fino ad un massimo di 1MW realizzati da imprenditore agricolo ai sensi dell'art.2135 del codice civile; l'aumento potenza massima ammessa per il microeolico può essere aumentata a 50 kw. previa relazione di impatto paesaggistico; per la limitazione degli impianti biomasse si rileva che il servizio ambiente della Provincia ha segnalato che il limite di approvvigionamento al territorio provinciale contrasta con la normativa europea; la distanza minima dai confini per i fabbricati di servizio agricoli viene portata a ml.10; il numero massimo di alloggi in abitazioni in territorio rurale è stabilito nel PSC in numero di due con condizioni; i filtri ingresso in abitazioni in</p>
---	------	------------	------------------	--	---------------------	------------------------------------	--

territorio rurale comportano aumento di SUL salvo che non si tratti di serre per captazione consentite alla scheda n.3.4 dell'articolo 2.38; per la definizione di UF con riferimento alla SC si corregge tale sigla con SUL.							
VCCON IV BVISINT INENTE	TRURO II	<p> L'articolo 2.38 SC prevede che il SUL con riferimento alla SC in agricoltura consentita alla scheda n.3.4 dell'articolo 2.38 dell'articolo 2.38; per la definizione di UF con riferimento alla SC si corregge tale sigla con SUL. </p>	<p> Modifica zonizzazione da VR ad A10 </p>	Bandini Mauro	24/08/2009	6810	3

Il Responsabile
del
procedimento

Comune di Galeata

REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO ADOTTATO CON DELIBERA DI C.C. N.007 DEL
06/03/2009
OSSERVAZIONI D'UFFICIO

NORME

ABBREVIAZIONI – Si introduce la sigla: P.d.C.c. = Permesso di Costruire convenzionato

SIGLE DEI TIPI D'USO

Si modifica la sigla U 40.2 Fattorie didattiche a seguito della L.R.4/2009

Articolo 1.4 - Elaborati costitutivi e suddivisione della materia

Si aggiunge il seguente allegato:

dal fascicolo: **R.U.E. – Allegato – Bioedilizia, risparmio energetico e fonti rinnovabili -**
comprendente:

CAPO I – Requisiti cogenti

CAPO II – Requisiti volontari

CAPO III - Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Articolo 1.11 - Classificazione del territorio in urbanizzato, urbanizzabile e rurale

Si modifica il comma 1 a seguito di riserva della Provincia:

1. Il R.U.E detta la disciplina di intervento per gli ambiti del territorio urbanizzato che comprende gli ambiti consolidati A10, gli ambiti specializzati per attività produttive e terziarie esistenti A13, le dotazioni territoriali esistenti A22, il territorio rurale articolato negli ambiti agricoli A17, A18, A19, A20. All'interno di tali ambiti, entro i limiti che non concorrono a determinare variante al Piano Strutturale, il R.U.E. ed il P.O.C. possono modificare i perimetri ed i contenuti dei Piani attuativi disposti dal precedente PRG e confermati dal P.S.C., mentre il P.O.C. può definire nuovi perimetri di zone da sottoporre a pianificazione attuativa, può individuare aree da cui distogliere quote di capacità edificatoria da trasferire in altre aree idonee ai sensi del successivo articolo "Gestione del potenziale edificatorio e ambiti di perequazione urbanistica". Il P.O.C. può costituire lo strumento di attuazione delle previsioni normative contenute negli ambiti consolidati qualora tali previsioni comprendano la realizzazione di nuove dotazioni territoriali.

Articolo 1.12 – Gestione del potenziale edificatorio e ambiti di perequazione urbanistica

Si modifica il comma 2 e si elimina il comma 4 a seguito di riserva della Provincia:

2. Quale integrazione all'operatività del P.O.C. ed esplicitazione delle sue modalità, il R.U.E chiarisce che:
 - a) Il P.S.C. ha stabilito per gli ambiti di nuovo insediamento A12, e per gli ambiti specializzati per nuove attività produttive e terziarie A13, soglie massime di previsione edificatoria, che compete al P.O.C. di configurare in via definitiva, anche assoggettandole a diminuzione. I volumi edilizi esistenti ricadenti all'interno degli ambiti A12 ed A13 di nuovo insediamento non sottraggono SUL a quella assegnata dal P.S.C., ma vengono computate come quote extra, e possono essere trattati in ambito di P.U.A. secondo i criteri di cui al presente articolo ~~successivo comma 4~~;
 - b) Il P.O.C. può variare, come sopra indicato, le indicazioni del P.S.C. in ordine al carico insediativo in ragione dei seguenti criteri:
 - geomorfologia dei suoli;
 - accessibilità al sistema viario principale;
 - servibilità da parte del sistema tecnologico-infrastrutturale;
 - presenza di vincoli paesaggistici od ambientali;
 - prevedibili impatti urbanistico - ambientali attivi e passivi;
 - prossimità e funzionalità della localizzazione rispetto ai tessuti consolidati;
 - dimensione dell'ambito.

~~4. Negli ambiti A12 ed A13 di nuovo insediamento, in applicazione di quanto previsto dal P.S.C.~~

~~all'art.3.2, comma 5, si può avere aumento del carico insediativo per effetto del trasferimento da altri ambiti di quote di potenzialità edificatoria, cioè comunque nel limite massimo dello 0,40 mq/mq per gli ambiti A13 "nuovi ambiti per insediamenti produttivo e terziari", e dello 0,25 mq/mq per gli ambiti A12 "ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali", e senza che ciò comporti una riduzione dell'indice perequativo negli ambiti nei quali viene effettuato il prelievo inferiore allo 0,16 per gli ambiti A13 (0,10 mq/mq per gli ambiti A13 a vocazione commerciale) ed allo 0,04 per gli ambiti A12.~~

Articolo 1.13 - Trasferimento dei potenziali edificatori

Si modifica il comma 4 a seguito di riserva della Provincia

Articolo 2.1 - Sistema collinare

Si modifica il comma 6 lettera e) a seguito della seconda circolare esplicativa della LR 6/2009

Articolo 2.6 - Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: Crinali

Si introducono i commi 2, 3 e 4 a seguito di riserva della Provincia

Articolo 2.20 - Parcheggi: definizioni

Si elimina il comma 6 a seguito di riserva della provincia:

~~6. I parcheggi di proprietà pubblica, qualora ne sia riservato l'uso ad un gruppo definito e numericamente limitato di utenti, cessano di avere le caratteristiche di parcheggi pubblici assumendo quelle di parcheggi pertinenziali.~~

Articolo 2.21 - Parcheggi: requisiti tipologici

Si modifica il comma 1 come segue:

Nei parcheggi pubblici P, in quelli pertinenziali di uso comune Pc e in quelli pertinenziali di uso riservato Pr non coperti le dimensioni lineari del singolo stallo, al netto degli spazi di manovra, non devono essere inferiori a m 2,5 x 5,0; per i parcheggi pertinenziali di uso comune Pc e in quelli pertinenziali di uso riservato Pr non coperti le dimensioni lineari del singolo stallo, al netto degli spazi di manovra, può essere di dimensioni lineari diverse da quelle precedenti purchè sia comunque garantita la superficie minima di 12,50 mq. nonché l'adeguatezza metrica e dispositiva degli spazi di manovra. La capacità dei parcheggi si calcola, in termine di superficie lorda, con il parametro convenzionale di 25 mq. per posto auto, comprensiva degli spazi di circolazione e disimpegno. La superficie netta convenzionale dello stallo (che si utilizza nel caso di posti auto su lato strada) è pari a 12,5 mq..

Articolo 2.26 - Verde pubblico, privato e di rispetto

Si modifica la lettera g) del comma 8.

Si modifica il comma 11 come segue per corrispondenza e congruenza con l'articolo 2.c delle Definizioni: Fatte salve le zone nelle quali il Piano prescriva espressamente (in sede di P.S.C. o di P.O.C.) la quota minima di superficie permeabile in rapporto alla Superficie fondiaria o territoriale, in tutti gli interventi edilizi di Nuova Costruzione, Ricostruzione, Ampliamento deve essere assicurata una quota di Superficie Permeabile (SP) pari ad una percentuale, stabilita dal presente Regolamento per ogni sub ambito, almeno il 40% della superficie scoperta di pertinenza degli edifici fondiaria dell'area oggetto di intervento, riducibile al 20% nel caso di insediamenti per attività produttive o di trasporto o di commercio o alberghiere. Tale area dovrà essere provvista di copertura vegetale nella sua totalità e dotata di almeno un albero d'alto fusto ogni 200 mq di SP, nonché di essenze arbustive per una copertura pari ad almeno il 20% della SP. Gli alberi ad alto fusto da mettere a dimora andranno prescelti secondo modalità definite da specifici progetti e dovranno presentare un'altezza non inferiore a metri 3,0 e un diametro, misurato a metri 1,0 da terra, non inferiore a cm 6..

Articolo 2.30 - Fasce di rispetto stradale e distanze minime dal confine stradale

Si modifica il comma 1 e si aggiunge il comma 2 come segue:

1. **Individuazione:** Le fasce di rispetto stradale relative alle strade pubbliche esterne al territorio urbanizzato sono indicate nelle planimetrie di P.S.C. e di R.U.E. e la loro profondità deve, in ogni caso, intendersi non inferiore a quella stabilita dal Nuovo Codice della Strada, in relazione alla classificazione della rete stradale e alla perimetrazione del territorio urbanizzato, come viene specificato dal comma 6 dell'art. A-5 della L.R. 20/2000.

	Distanze di rispetto	
	Fuori dal territorio urbanizzato In territorio rurale	Entro il territorio urbanizzato
B - Strade extraurbane principali	40 metri	30 metri
C - Strade extraurbane secondarie	30 metri	-
D - Strade urbane di scorrimento	-	20 metri
E - Strade urbane di quartiere	-	5 metri
F - Strade locali provinciali	20 metri	10 metri
Strade comunali e vicinali di tipo F	10 metri	5/10 metri

2. Ai sensi del comma 3 e del comma 5 dell'art. 26 del D.P.R. 495/1992, al di fuori del T.U. le fasce di rispetto stradale possono essere ridotte nel caso in cui l'area fosse edificabile attraverso attuazione diretta oppure se per tali aree fossero già esecutivi strumenti urbanistici attuativi alla data di entrata in vigore del D.P.R. stesso (16-12-1992). All'interno del T.U. per le strade E e F secondo quanto previsto dall'art. 4.4 delle presenti norme, negli interventi di Nuova Costruzione, Ricostruzione o Ampliamento possono essere consentiti allineamenti degli edifici o dei manufatti diversi da quelli esistenti o previsti dal presente Regolamento anche in deroga alle distanze da strade e da confini di suolo pubblico, salvo rispetto da quanto definito dal Codice della Strada

Si modifica l'ex comma 4 come segue:

Nelle fasce di rispetto stradale nelle zone sia urbane che non urbane sono ammesse, inoltre, sistemazioni e manufatti complementari alle infrastrutture per la mobilità quali aree a verde di arredo, barriere antirumore ed elementi di arredo urbano e depositi attrezzi e materiali di Ente Pubblico.

Articolo 2.33 – Elettrodotti, impianti di trasmissione radio-televisiva e relative fasce di rispetto.

Si aggiunge il comma 10 a seguito di riserva

10. Per gli impianti di trasmissione radio-televisiva e le relative fasce di rispetto si fa riferimento al Piano Provinciale di Localizzazione dell'Emittenza Radio-Televisiva (P.P.L.E.R.T.).

Articolo 2.36 - Classificazione acustica del territorio comunale

Si modificano i commi 3.1, 4.1 e 4.3 a seguito di osservazioni di ARPA/AUSL

Articolo 3.12 – Ambiti urbani consolidati (Articolo A-10 L.R.20/2000) - Articolazione - Destinazioni d'uso – Interventi ammessi

Si aggiunge la seguente previsione al comma 9:

Nel caso tali depositi siano aperti su tutti i lati, le predette superfici coperte massime possono raggiungere una dimensione doppia rispetto a quella sopra indicata.

Si modifica il comma 14 a seguito di riserva della provincia

Si modifica la percentuale delle SP da 40% a 20% in relazione alla precisazione della Definizione in sintonia con quella regionale

Articolo 3.15 - Ambiti specializzati per attività produttive (A13): articolazione - destinazioni d'uso e interventi ammessi in generale

Si modifica la seguente parte finale del comma 2:

E' inoltre ammesso l'uso U1 (residenza) con i seguenti limiti per ciascun lotto (ovvero unità edilizia): SUL non superiore al 30% della SUL edificata e comunque non superiore a 200 mq. (l'uso è ammesso in quantità superiore solo se legittimamente preesistente alla data di adozione del R.U.E.). L'utilizzo della possibilità edificatoria per residenza è subordinato alla già rilasciata agibilità strutturale della parte di SUL relativa all'attività in assenza della quale non potrà essere rilasciato il certificato di conformità edilizia della residenza.

Articolo 3.16 – A13(pe) (Ambiti per attività produttive esistenti, totalmente o prevalentemente edificati): destinazioni d'uso e parametri edilizi

Si modifica il comma 7 a seguito di riserva della provincia

Si modifica la percentuale delle SP da 20% a 10% monetizzabile in relazione alla precisazione della Definizione in sintonia con quella regionale

Articolo 3.18 – A13(ce) (Ambiti per attività commerciali esistenti, totalmente o prevalentemente edificati): destinazioni d'uso e parametri edilizi

Si modifica il comma 8 a seguito di riserva della provincia

Si modifica la percentuale delle SP da 30% a 20% in relazione alla precisazione della Definizione in sintonia con quella regionale

Articolo 3.20 – A13(te) (Ambiti per attività terziarie esistenti, totalmente o prevalentemente edificati): destinazioni d'uso e parametri edilizi

Si modifica il comma 7 a seguito di riserva della provincia

Si modifica la percentuale delle SP da 30% a 20% in relazione alla precisazione della Definizione in sintonia con quella regionale

Articolo 3.22 - Usi previsti e consentiti

Al comma 1 si modifica la seguente sigla d'uso a seguito della L.R.4/2009

1. U 40.2 **Fattorie didattiche**

Si modifica il comma 2 come segue:

2. Articolazione della normativa:

- Per gli interventi di riuso di edifici esistenti: si rimanda all' [Articolo 3.26 - Interventi di recupero edilizio di edifici esistenti non soggetti a vincoli di tutela](#).
- Per gli interventi di nuova costruzione e assimilati in relazione agli usi U 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 si rimanda al [CAPO 3.E – TERRITORIO RURALE – INTERVENTI DI CAMBIO D'USO](#)
- Per gli interventi in relazione all'uso U9 (distributori di carburanti) si rimanda all' [Articolo 2.32 - Impianti di distribuzione dei carburanti](#).
- Per gli interventi in relazione agli usi U16 (Attività culturali, attività ricreative, sportive e di spettacolo prive di significativi effetti di disturbo sul contesto urbano), U17 (Attività ricreative, sportive e di spettacolo con limitati effetti di disturbo sul contesto urbano) e U18) si rimanda all' [Articolo 3.38 - Interventi per](#)

- la realizzazione di fabbricati di servizio connessi all'attività agricola (uso U33) nel caso di utilizzo da parte di privati o agrituristici mentre, diversamente, sono attuabili solo attraverso il P.O.C...
- Per gli interventi in relazione all'uso U24 (Aree a verde e a parco per attività di svago, riposo, esercizio sportivo) si rimanda all'[Articolo 2.26 - Verde pubblico, privato e di rispetto](#)
 - Per gli interventi in relazione all'uso U29 (attività estrattive) si rimanda all'[Articolo 3.30 - Interventi di modificazione morfologica del suolo o dei corpi idrici e attività estrattive](#)
 - Per gli interventi in relazione all'uso U32 (residenza agricola) si rimanda all'[Articolo 3.36 - Interventi per la realizzazione di fabbricati ad uso abitativo connessi all'attività agricola \(uso U32\)](#)
 - Per gli interventi in relazione all'uso U33 (Attività di coltivazione agricola, orticola, floricola, e relativi edifici di servizio e attrezzature (compresi fienili e magazzini a supporto dell'azienda zootecnica ed immobili per l'esercizio e noleggio di macchine agricole)) si rimanda all'[Articolo 3.38 - Interventi per la realizzazione di fabbricati di servizio connessi all'attività agricola \(uso U33\)](#)
 - Per gli interventi in relazione all'uso U34.1 (attività zootecniche industriali) si rimanda all' [Articolo 3.45 - Interventi per attività zootecniche industriali \(uso U34.1\)](#).
 - Per gli interventi in relazione all'uso U34.2 (attività zootecniche aziendali) si rimanda all'[Articolo 3.39 - Interventi per la realizzazione di fabbricati per le attività zootecniche aziendali \(uso U34.2\)](#)
 - Per gli interventi in relazione all'uso U35 (Attività di prima lavorazione, conservazione condizionata e alienazione dei prodotti agricoli e attività artigianali di trasformazione dei prodotti agricoli del settore agroalimentare) si rimanda all'[Articolo 3.40 - Interventi per attività di prima lavorazione, conservazione condizionata e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici \(uso U35\)](#)
 - Per gli interventi in relazione all'uso U36 (Coltivazioni in serre fisse) si rimanda all'[Articolo 3.41 - Interventi per la realizzazione di serre fisse \(uso U36\)](#)
 - Per gli interventi in relazione all'uso U37 (Attività agrituristiche) si rimanda all'[Articolo 3.42 - Interventi per attività agrituristiche \(uso U37\)](#)
 - Per gli interventi in relazione all'uso U38 (Foresterie aziendali) si rimanda all'[Articolo 3.44 - Interventi per la realizzazione di foresterie aziendali \(uso U38\)](#)
 - Per gli interventi in relazione all'uso U39 (allevamenti speciali e attività di custodia animali) si rimanda all'[Articolo 3.29 - Allevamenti speciali e custodia di animali](#).
 - Per gli interventi in relazione all'uso U40.2 (fattorie didattiche) si rimanda all'[Articolo 3.43 - Fattorie didattiche \(uso U40.2\)](#).
 - Per gli interventi in relazione agli usi U43 (reti tecnologiche) e U 45 (impianti di trasmissione) si rimanda al [CAPO 2.H – RETI E IMPIANTI TECNOLOGICI](#).
 - Per gli interventi in relazione all'uso U44 (impianti per l'ambiente) si rimanda all'[Articolo 3.31 - Impianti per l'ambiente - Attrezzature per la pubblica amministrazione, la sicurezza, la protezione civile](#).
 - Per gli interventi in relazione all'uso U47 (mobilità veicolare) si rimanda all'[Articolo 2.15 - Tutela idrogeologica del sistema rurale e forestale nei bacini collinari e montani](#) ed all' [Articolo 2.18 - Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti](#)
 - Per gli interventi in relazione all'uso U49 (Parcheggi pubblici in sede propria) si

rimanda all'

- Per gli interventi in relazione all'uso U51 (attrezzature cimiteriali) si rimanda all' [Articolo 2.35 - Cimiteri e fasce di rispetto cimiteriale](#).
- Per gli interventi in relazione all'uso U52 (attrezzature della pubblica amministrazione, ecc.) si rimanda all' [Articolo 3.31 - Impianti per l'ambiente - Attrezzature per la pubblica amministrazione, la sicurezza, la protezione civile](#).
- Per gli interventi in relazione all'uso U54 (opere per la tutela idrogeologica) si rimanda all' [Articolo 3.32 - Opere per la tutela idrogeologica](#).

Articolo 3.23 - Interventi edilizi in territorio rurale al servizio della produzione agricola: soggetti abilitati e prescrizioni

Si modifica il comma 2 lettera e) a seguito della seconda circolare esplicativa della LR 6/2009

Articolo 3.24 - Interventi edilizi in territorio rurale non al servizio della produzione agricola: soggetti abilitati e prescrizioni

Si modificano:

il comma 2:

Ai sensi dell'articolo A-21 della Legge Regionale 24/03/2000 n.20 la realizzazione di nuovi edifici nel territorio rurale, ancor più se non connessi all'attività agricola, non è ammessa qualora non necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse. Fanno eccezione, per soggetti non aventi i requisiti stabiliti dal precedente [Articolo 3.23 - Interventi edilizi in territorio rurale al servizio della produzione agricola: soggetti abilitati e prescrizioni](#) qualora proprietari di terreni situati in territorio rurale di superficie inferiore a quella stabilita dallo stesso successivo [Articolo 3.34 - Articolazione, definizioni](#) del territorio rurale, gli appostamenti fissi di cui all'art. 12, comma 5, lettera b) della L. n. 157/1992, gli appostamenti per la caccia ai colombacci e le altane per la caccia agli ungulati che sono da intendersi strutture precarie e temporanee per l'esercizio venatorio, Ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, comma 1, e della lettera g.5) dell'Allegato della L.R. n. 31/2002 la realizzazione e l'installazione delle strutture di che trattasi non si configura come nuova costruzione poiché destinate a soddisfare esigenze meramente temporanee e non possono essere utilizzate come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili in quanto strettamente legate all'autorizzazione all'appostamento di caccia in corso di validità rilasciata dall'Amministrazione Provinciale. Per questo motivo alla scadenza della stessa devono essere rimosse:

L'intervento è soggetto comunicazione e in essa dovrà essere indicato che la rimozione finale del manufatto è a completa cura del richiedente da effettuarsi entro 30 giorni dalla scadenza, pena l'applicazione della sanzione pecuniaria relativa. La comunicazione potrà essere ripresentata con inoltro al Comune almeno 30 giorni prima della scadenza del terzo anno dalla data di presentazione di quella precedente, con la dichiarazione che la struttura è corrispondente a quella già autorizzata e nel caso in cui permanga o venga rinnovata l'autorizzazione all'appostamento di caccia di cui al comma precedente.

In caso di installazione delle strutture di cui al presente articolo in assenza di comunicazione, in difformità da essa o con comunicazione scaduta si applica una sanzione amministrativa pari a una somma da 516,46 a 5164,57 euro.

Tali strutture per l'esercizio venatorio dovranno essere realizzate in modo da essere facilmente smontabili. La foggia e la sagoma dei manufatti dovrà essere coerente con la tradizionale edilizia minuta di servizio presente in zona agricola e non dovranno creare pregiudizio alla fruizione panoramica e paesaggistica dello stesso. Le altane dovranno essere realizzate con struttura partente dal suolo, e non su piante, e senza fondazioni.

Devono inoltre avere le seguenti caratteristiche:

- superficie coperta massima: 6 mq ;
- altezza massima ciascuna parete tamponata: 2,4 m;
- altezza massima complessiva altane: 10 m;
- nessuna partizione divisoria interna cieca ed a tutt'altezza;

- distanza minima da rispettare dagli immobili, dalle strade nonché da appostamenti vicini come dalla "Regolamentazione degli appostamenti di caccia e modalità di rilascio delle autorizzazioni" (art. 52 e 53 della L.R. 8/1994) approvata con delibera di C.P. 85772/194 del 03/11/2008;

- distanza minima dai confini di proprietà: 3 m;

Per la loro realizzazione non saranno ammessi sbancamenti, terrazzamenti, altre tipologie di movimento di terreno superiori a 50 cm. né platee in cls. di ogni tipo e dimensione. Il rispetto di tali caratteristiche fa sì che tali strutture possano essere realizzate anche in zone classificate dal PSC come facenti parte del sistema forestale e boschivo.

E' necessario produrre la seguente documentazione affinché la comunicazione possa considerarsi efficace:

- comunicazione da parte del cacciatore richiedente contenente una sintetica relazione riguardante la descrizione dell'ubicazione, delle caratteristiche costruttive e dimensionali, dei materiali impiegati; ad essa va allegata una dichiarazione di impegno, per sé e per gli aventi causa, a rimuovere il manufatto alla scadenza della comunicazione, in caso in cui venga negata l'autorizzazione all'appostamento fisso da parte della Provincia, o anche anticipatamente qualora ciò sia richiesto dall'Amministrazione comunale;

- asseverato assenso del proprietario del terreno;

- planimetria in scala adeguata con ubicazione della struttura;

- estremi catastali;

- documentazione fotografica panoramica e di dettaglio in cui sia indicato il sito interessato;

- dichiarazione tecnica di idoneità del sito qualora la comunicazione riguardi un terreno fortemente acclive o caratterizzato da potenziale instabilità;

- fidejussione o deposito cauzionale per garantire la rimozione della struttura, comprensiva di trasporto e messa a discarica nonché delle operazioni di riduzione in pristino come vagliata dagli uffici comunali competenti; in prima istanza l'ammontare viene stabilito in € 500,00;

- copia della domanda di appostamento fisso presentata alla Provincia;

- autorizzazione sismica: in base alla DGR 121/2001 per i capanni non è richiesta in quanto rientrano nel caso 3.1 della stessa DGR; per le altane è necessaria non ai fini sismici ma di sicurezza per chi le utilizza ed, in tal senso, è necessaria una certificazione di corretto montaggio qualora la sua altezza dal suolo sia superiore a mt.5,00;

- autorizzazione paesaggistica: da richiedere prima della comunicazione qualora l'area interessata dal capanno o dall'altana si trovi in zone vincolate ex D.Lgs. 42/2004..

il comma 3:

1. E' ammessa la nuova costruzione di annessi rustici connessi alla conduzione del fondo anche per soggetti non aventi i requisiti stabiliti dal precedente [Articolo 3.10 - Interventi edilizi in territorio rurale al servizio della produzione agricola: soggetti abilitati e prescrizioni](#) qualora proprietari di terreni situati in territorio rurale di superficie inferiore a quella stabilita dal successivo [Articolo 3.20 - Articolazione, definizioni](#) del territorio rurale per la conduzione ortiva e con le seguenti condizioni:

- Superficie coperta massima = 12,00 mq. da realizzare ad un solo piano per una superficie dell'unità fondiaria agricola = fra 1.000 mq. e 5.000 mq.

- Superficie coperta massima = 34,00 mq. da realizzare ad un solo piano per una superficie dell'unità fondiaria agricola = fra 5.000 mq. e 30.000 mq.

- Numero massimo dei livelli fuori terra: 1

- Altezza massima di ciascun fronte: ml. 2,40

- Distanza minima dai confini dell'ambito: m.10,00;

- Distanza minima dai confini di proprietà: m.10,00.

- Rapporto di illuminazione massimo = 1/20 compresa apertura su porta di ingresso

- Tipologia: I servizi agricoli, realizzati come unità distinte da quelle residenziali, devono essere caratterizzati da tipologia riconoscibile quale fabbricato di servizio

all'agricoltura. A tal fine essi devono avere forma prismatica con sovrastante copertura a due falde semplici inclinate e area di sedime rettangolare o quadrata. È vietata la realizzazione di balconi in aggetto e di abbaini. Non è comunque consentita la costruzione di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto temporaneo o precario;

- Infissi solo interni con possibilità di protezione tramite inferriate; eventuali finestre per l'aerazione e l'illuminazione non possono avere altezza interna tra la banchina e il pavimento inferiore a 1,70 m.
- Chiusure perimetrali esterne in legno con tetto a falde e manto di copertura in coppi o tegole canadesi.
- Nessuna partizione divisoria interna.

I suddetti depositi non sono ammissibili laddove l'unità fondiaria agricola sia provvista di altri fabbricati adibiti allo stesso uso, salva la demolizione degli stessi, od a residenza. Qualora la stessa unità fondiaria agricola subisca ampliamenti della S.A.U. in misura tale da permettere l'edificazione di altri manufatti agricoli dello stesso uso, i suddetti depositi dovranno essere preventivamente demoliti.

~~La richiesta di titolo abilitativo dovrà essere accompagnata dalla documentazione di cui al successivo comma 5, con individuazione delle colture in atto e da relativa documentazione fotografica oltre quella prevista dalle presenti norme.~~

Il comma 4:

4. E' ammessa la nuova costruzione di stalla per un massimo di tre cavalli anche per soggetti non aventi i requisiti stabiliti dal precedente [Articolo 3.10 - Interventi edilizi in territorio rurale al servizio della produzione agricola: soggetti abilitati e prescrizioni](#) qualora proprietari di terreni situati in territorio rurale di superficie inferiore a quella stabilita dal successivo [Articolo 3.20 - Articolazione, definizioni](#) del territorio rurale e con le seguenti condizioni:

- Superficie coperta massima = 50,00 mq. da realizzare ad un solo piano;
- Superficie minima dell'unità fondiaria agricola = 5.000 mq.
- Numero massimo dei livelli fuori terra: 1
- Altezza massima di ciascun fronte: ml. 3,30
- Distanza minima dai confini dell'ambito: m.20,00;
- Distanza minima dai confini di proprietà: m.10,00.
- Rapporto di illuminazione massimo = 1/20 compresa apertura su porta di ingresso
- Infissi solo interni con possibilità di protezione tramite inferriate
- Chiusure perimetrali esterne in legno con tetto a falde e manto di copertura in coppi o tegole canadesi.
- Nessuna partizione divisoria interna cieca ed a tutt'altezza.

I suddetti edifici non sono ammissibili laddove l'unità fondiaria agricola sia provvista di altri fabbricati adibiti allo stesso uso salva la demolizione degli stessi. Qualora la stessa unità fondiaria agricola subisca ampliamenti della S.A.U. in misura tale da permettere l'edificazione di altri manufatti agricoli per lo stesso uso i suddetti depositi dovranno essere preventivamente demoliti.

~~La richiesta di titolo abilitativo dovrà essere accompagnata dalla documentazione di cui al successivo comma 5, con individuazione delle colture in atto e da relativa documentazione fotografica oltre quella prevista dalle presenti norme.~~

Il comma 5 si elimina essendo previsto al comma 2:

5. ~~E' ammessa la costruzione di altane per la caccia e l'avvistamento della fauna, anche per soggetti non aventi i requisiti stabiliti dal precedente [Articolo 3.10 - Interventi edilizi in territorio rurale al servizio della produzione agricola: soggetti abilitati e prescrizioni](#) qualora proprietari di terreni situati in territorio rurale di superficie inferiore a quella stabilita dal successivo [Articolo 3.20 - Articolazione, definizioni](#) del territorio rurale con le seguenti condizioni:~~

- ~~Superficie coperta massima = 12,00 mq. da realizzare ad un solo piano;~~
- ~~Numero massimo dei livelli fuori terra: 1~~
- ~~Altezza massima di ciascuna parete: ml. 2,40~~
- ~~Distanza minima dai confini di proprietà: ml. 3,00.~~

~~Rapporto di illuminazione massimo non inferiore ad 1/20 compresa apertura su porta di ingresso~~

~~Infissi solo interni con possibilità di protezione tramite inferriate~~

~~Chiusure perimetrali esterne in legno con tetto a falde e manto di copertura sempre in legno.~~

~~Nessuna partizione divisoria interna cieca ed a tutt'altezza.~~

~~La comunicazione od il titolo abilitativo potrà essere sottoscritta/richiesta, oltre che dal proprietario od equipollente, anche dall'affittuario con firma congiunta insieme al proprietario stesso. I suddetti edifici non sono ammissibili nell'unità fondiaria agricola in numero maggiore di uno ogni ha..~~

~~I suddetti edifici non sono ammissibili laddove l'unità fondiaria agricola sia provvista di altri fabbricati adibiti allo stesso uso salva la demolizione degli stessi. Qualora la stessa unità fondiaria agricola subisca ampliamenti della S.A.U. in misura tale da permettere l'edificazione di altri manufatti agricoli per lo stesso uso i suddetti depositi dovranno essere preventivamente demoliti.~~

~~La richiesta di titolo abilitativo dovrà essere accompagnata dalla documentazione relativa al titolo di proprietà, all'inquadramento catastale ed urbanistico, alle planimetrie, prospetti e sezione in scala 1:100 ed alla documentazione fotografica.~~

~~Ed il comma 7:~~

7. ~~Per titolo abilitativo, nel presente articolo, si deve intendere un'autorizzazione amministrativa in considerazione del fatto che i manufatti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 non sono considerati unità edilizie ma manufatti diversi come da articolo 1.e dell'"Allegato Definizioni". Sempre per tale considerazione gli stessi sono ammissibili anche nelle zone Forestali e boschive come individuate dal P.S.C.:~~

~~I manufatti di cui al comma 2 precedente sono ammissibili anche nelle zone Forestali e boschive come individuate dal P.S.C.. Eventuali abusi riguardanti tutti i suddetti manufatti, con esclusione di quelli di cui al comma 2, seguono, in caso di abuso edilizio, le procedure sanzionatorie previste dalla L.R.23/2004 per i permessi di costruire.~~

Articolo 3.26 - Interventi di recupero edilizio di edifici esistenti non soggetti a vincoli di tutela

Si modifica il comma 4:

Edifici ~~totalmente~~ e parzialmente diroccati o demoliti: Gli edifici ~~totalmente~~ e parzialmente diroccati o demoliti non allo stato di rudere e per i quali, quindi, sia possibile l'individuazione della sagoma edilizia, sono ricostruibili nei soli seguenti casi:

- che per i soli edifici di valore storico - architettonico o di pregio storico - culturale e testimoniale tale possibilità sia prevista dalla schedatura degli edifici del territorio rurale, per i quali si rimanda all'articolo seguente.
- che siano stati demoliti per ordinanza sindacale in relazione a situazioni di pericolosità e la richiesta di titolo abilitativo per la ricostruzione sia presentata entro cinque anni dalla demolizione;
- che siano crollati spontaneamente o per eventi naturali ~~in data posteriore alla data di adozione delle presenti norme.~~

Si modifica il comma 7:

Ai sensi dell'articolo A-21 della Legge Regionale n. 20/2000, nel caso di edifici con caratteristiche tali da non consentire gli interventi di riuso di cui ai commi precedenti, è consentito il recupero del patrimonio edilizio non più utilizzato a fini agricoli per lo stesso uso, anche mediante demolizione e ricostruzione con medesimi sagoma e volume anche con diversa localizzazione, ~~nei casi appositamente individuati dal presente R.U.E.,~~ alle seguenti condizioni:

- a) che sia rispettata la densità fondiaria massima di 0,03 mc/mq, ai sensi del D.I. 1444/68 con riguardo alle abitazioni agricole funzionali alla coltivazione del fondo e non per gli immobili abitativi che hanno perso i requisiti di ruralità;
- b) che l'edificio da demolire non sia compreso fra quelli di valore storico - architettonico o di pregio storico - culturale e testimoniale individuati dalla schedatura degli edifici del territorio rurale né fra quelli individuati con le sigle AE.1, AE.2 ed AE.3 dell'[Articolo 3.37](#)

- Interventi per l'ampliamento di fabbricati ad uso abitativo esistenti in territorio rurale non connessi all'attività agricola (uso U1)

Articolo 3.28 - Attrezzature turistiche, ricreative e sportive in ambito rurale

Si modifica il comma 2 come segue:

Le attrezzature sportive a servizio dell'abitazione, sia civile che rurale, sono ammesse e soggette unicamente a D.I.A., purché in numero di una per ogni tipo: piscina, campo tennis e similari. Per le stesse è, comunque, esclusa la possibilità di copertura di ogni tipo. E', inoltre, ammessa la realizzazione di fabbricati di servizio a tali attrezzature quali pertinenze e, come tali, nei limiti definiti dall'Allegato alla L.R. 25/11/2002 n.31, punto g6), ovvero di un volume non superiore al 20 per cento del volume dell'edificio principale, senza che, entro tale limite, sia considerato un aumento di Sul.

Articolo 3.29 - Allevamenti speciali e custodia di animali

Si modifica il comma 2 come segue:

Sono ammesse le attività di ricovero e addestramento animali da realizzare mediante titolo abilitativo convenzionato ed alla condizione che sia rispettata la distanza minima degli edifici di ricovero di ml.50 dagli edifici residenziali non aziendali e di mt.5 dai confini. La relativa convenzione dovrà contenere, fra l'altro, la planimetria con l'indicazione delle destinazioni d'uso distinte per specie ricoverate e l'indicazione del numero massimo dei capi. I parametri edilizi sono quelli di cui all'articolo "Interventi per la realizzazione di fabbricati per le attività zootecniche aziendali (uso U34.2)".

Si aggiunge il comma 4 seguente:

Per "Allevamenti speciali e custodia di animali" si intendono quelle attività relative agli animali che non ne comportano la macellazione e commercializzazione.

Articolo 3.33 – Usi esistenti in territorio rurale incompatibili con l'attività agricola

Si modifica l'articolo come segue:

1. In relazione agli usi esistenti in territorio rurale incompatibili con l'attività agricola, sono previsti, in via ordinaria, nel presente R.U.E. esclusivamente interventi di manutenzione straordinaria. E' prevista un incremento la ricostruzione fino al 100% della SUL esistente, previa demolizione di quella originaria, qualora l'attività incompatibile venga delocalizzata in un'area urbanizzata entro un ambito di trasformazione in sede di POC, previa negoziazione con l'Amministrazione comunale in fase di formazione del POC.
2. Gli insediamenti artigianali esistenti alla data di adozione del presente R.U.E. in tutto il territorio agricolo comunale, risultanti da apposite schede di censimento ed identificati cartograficamente nelle Tav. P2, se regolarmente autorizzati, sono ristrutturabili e ampliabili mediante titolo abilitativo convenzionato, unicamente se motivati dalle esigenze legate ad adeguamenti igienico-funzionali dei fabbricati e tesi a consentire l'idoneo svolgimento delle attività in essere e, comunque, nel rispetto dei seguenti indici :
 - a) Attività artigianali (falegnamerie, carpenterie metalliche, lavorazioni del legno e del ferro in genere ed assimilabili):
 - Per attività aventi una S.U.L. fino a mq. 300 è ammessa la ristrutturazione e l'ampliamento fino ad un massimo di mq. 360 (esistente + ampliamento) con altezza massima H = m. 5,00;
 - Per attività aventi una S.U.L. superiore a mq. 300 è ammessa la ristrutturazione e l'ampliamento pari al 20 % dell'esistente fino ad un massimo di mq. 750 (esistente + ampliamento) con altezza massima H = m. 5,00;
 - b) Altre attività artigiano-laboratoriali, produttive o terziarie:

E' ammessa la ristrutturazione e l'ampliamento della S.U.L. fino ad un massimo di mq. 200 (esistente + ampliamento) con altezza massima H = m. 5,00. Nel caso di trasferimento di attività industriali dalle zone edificate ad altre zone o ad altri Comuni, tra il Comune e le aziende interessate, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali più rappresentative, vanno convenzionati gli aspetti relativi al loro trasferimento.

Per tutte le attività produttive presenti in zona agricola e per le quali non sia già prevista nelle apposite schede di censimento la funzione abitativa, sarà possibile, in caso di cessazione dell'attività o di trasferimento della stessa negli ambiti produttivi, recuperare ai fini abitativi parte dei fabbricati esistenti con i seguenti limiti:

- c) La SUL dovrà rispettare i seguenti rapporti:
- Per una Sul produttiva fino a mq.200 la SUL abitativa massima non dovrà essere superiore a quella produttiva esistente;
 - Per una Sul produttiva compresa fra mq.200 e mq.500 la SUL abitativa massima sarà di mq.200;
 - Per una Sul produttiva superiore a mq.500 la SUL abitativa massima sarà di mq.250;
- d) Gli interventi di ristrutturazione e di demolizione e ricostruzione dovranno essere convenzionati e dovranno prevedere la demolizione delle superfici eccedenti quelle consentite e la bonifica dell'intera area; a tal fine dovrà essere prestata apposita fideiussione bancaria per un ammontare corrispondente al costo della demolizione dell'edificio e della riqualificazione ambientale dell'intera area come risultante da apposito computo metrico estimativo da prodursi da parte della ditta proprietaria e da validare per congruità dagli Uffici Comunali preposti;
- e) La richiesta di titolo abilitativo dovrà essere sottoposta all'esame della Commissione Qualità Architettonica e Paesaggio e le strutture dell'intervento da realizzare dovranno essere progettate e collocate perseguendo la loro compatibilità ed armonizzazione con il contesto paesaggistico, rurale e ambientale; la tipologia architettonica, dovrà essere coerente con le caratteristiche costruttive locali, dovrà essere specificamente appropriata all'uso abitativo;
- f) Sia rispettata la densità fondiaria massima di 0,03 mc./mq. di SAU prescritto per le abitazioni dal D.I. 1444/68 con riguardo alle abitazioni agricole funzionali alla coltivazione del fondo e non per gli immobili abitativi che hanno perso i requisiti di ruralità;
- g) La realizzazione di nuovi manufatti funzionali all'esercizio dell'agricoltura è precluso per 10 anni dalla trascrizione di cui all' [Articolo 3.24 – Interventi edilizi in territorio rurale non al servizio della produzione agricola: soggetti abilitati e prescrizioni](#) Successivamente, tali interventi sono subordinati alla verifica, da parte del Comune, dell'esistenza di sopravvenute esigenze dell'azienda, conseguenti alla riconversione dei sistemi di produzione agricola, da dimostrare tramite P.I.A.A..
3. La dismissione di insediamenti esistenti alla data di adozione del presente Regolamento in territorio rurale destinati ad allevamenti zootecnici dismessi da almeno 5 anni, incongrui al recupero funzionale, secondo quanto indicato al comma 2, lettera c) dell'art. 21 della L.R. 20/2000, si attua prevedendo, nei nuovi ambiti urbanizzabili, quote da destinare al trasferimento e cambio di destinazione d'uso dei volumi dismessi e demoliti in zona incongrua. La predetta individuazione potrà avvenire tramite diretta individuazione cartografica delle aree in sede di P.O.C. ed attraverso apposito accordo di programma. Dovranno essere rispettate le seguenti condizioni e dimostrazioni:
- a) il sito sia limitrofo alla rete infrastrutturale esistente
- b) Il nuovo intervento sia di limitata entità volumetrica, comunque non superiore alla volumetria preesistente, e l'operazione di riconversione sia estesa all'intero complesso da dismettere, dovendosi escludere la possibilità di suddivisione o parzializzazione degli interventi
- c) l'intervento si attui tramite convenzione ~~con particolare attenzione~~ avente riguardo alla stabilità geologica del sito, all'inserimento paesaggistico del nuovo complesso edilizio, alla sua accessibilità dalla viabilità pubblica ed alla sua connessione con le reti tecnologiche
- d) i parametri edilizi saranno quelli previsti all'[Articolo 3.38 - Interventi per la realizzazione di fabbricati di servizio connessi all'attività agricola \(uso U33\)](#)
- e) la realizzazione di nuovi manufatti funzionali all'esercizio dell'agricoltura è precluso per 10 anni dalla trascrizione di cui all' [Articolo 3.24 – Interventi edilizi in territorio rurale non al servizio della produzione agricola: soggetti abilitati e prescrizioni](#)

Successivamente, tali interventi sono subordinati alla verifica, da parte del Comune, dell'esistenza di sopravvenute esigenze dell'azienda, conseguenti alla riconversione dei sistemi di produzione agricola, da dimostrare tramite P.I.A.A..

In caso di trasferimento nei nuovi ambiti urbanizzabili, tramite diretta individuazione cartografica delle aree in sede di P.O.C. ed attraverso apposito accordo di programma, con cambio di destinazione d'uso a residenza dei volumi dismessi e demoliti, dovranno essere rispettate le seguenti ulteriori condizioni e dimostrazioni:

- f) Il nuovo intervento sia di limitata entità volumetrica, comunque non superiore alla metà della volumetria preesistente, e l'operazione di riconversione sia estesa all'intero complesso da dismettere, dovendosi escludere la possibilità di suddivisione o parzializzazione degli interventi
 - g) gli edifici dismessi, in luogo della demolizione, potranno assumere destinazioni e parametri edilizi previsti all'[Articolo 3.38 - Interventi per la realizzazione di fabbricati di servizio connessi all'attività agricola \(uso U33\)](#)
 - h) gli standards dovranno essere reperiti nella stessa unità agricola o, qualora urbanisticamente possibile e necessario, nel nucleo urbano più vicino
 - i) la realizzazione di nuovi manufatti funzionali all'esercizio dell'agricoltura è precluso per 10 anni dalla trascrizione di cui all' [Articolo 3.24 – Interventi edilizi in territorio rurale non al servizio della produzione agricola: soggetti abilitati e prescrizioni](#) Successivamente, tali interventi sono subordinati alla verifica, da parte del Comune, dell'esistenza di sopravvenute esigenze dell'azienda, conseguenti alla riconversione dei sistemi di produzione agricola, da dimostrare tramite P.I.A.A..
4. Di norma non è ammessa la riconversione in loco degli allevamenti zootecnici, dismessi o da dismettere, ad usi extra agricoli. La riconversione in loco degli allevamenti zootecnici, dismessi e non, ad usi compatibili con l'attività agricola è ammessa limitatamente alle seguenti condizioni e dimostrazioni:
- per l'uso non abitativo:
 - a) il sito sia limitrofo alla rete infrastrutturale esistente
 - b) Il nuovo intervento sia di limitata entità volumetrica, comunque non superiore alla volumetria preesistente, e l'operazione di riconversione sia estesa all'intero complesso da dismettere, dovendosi escludere la possibilità di suddivisione o parzializzazione degli interventi
 - c) l'intervento si attui tramite Permesso di Costruire Convenzionato relativamente ~~con particolare attenzione~~ alla stabilità geologica del sito, all'inserimento paesaggistico del nuovo complesso edilizio, alla sua accessibilità dalla viabilità pubblica ed alla sua connessione con le reti tecnologiche
 - d) ~~gli standards vengano reperiti nella stessa unità agricola o, qualora urbanisticamente possibile e necessario, nel nucleo urbano più vicino~~
 - e) gli interventi di ristrutturazione e di demolizione e ricostruzione dovranno essere convenzionati e dovranno prevedere la demolizione delle superfici eccedenti quelle consentite e la riqualificazione ambientale dell'intera area; a tal fine dovrà essere prestata apposita fideiussione bancaria per un ammontare corrispondente al costo della demolizione dell'edificio e della bonifica dell'intera area come risultante da apposito computo metrico estimativo da prodursi da parte della ditta proprietaria e da validare per congruità dagli Uffici Comunali preposti;
 - per l'uso abitativo (U1 e U32):
 - f) la nuova SUL venga utilizzata esclusivamente per ampliamento o sopraelevazione di edificio abitativo esistente nell'azienda agricola o, in caso di impossibilità di tali tipologie di intervento per la conformazione dell'esistente (es. presenza di aperture su tutti i lati non chiudibili per il rispetto delle norme igienico sanitarie, ecc.) per nuova costruzione di edificio nel centro aziendale e, comunque, in sito limitrofo alla rete infrastrutturale esistente;
 - g) La SUL dovrà rispettare i seguenti rapporti:
 - Per una Sul di allevamento fino a mq.200 la SUL abitativa massima non dovrà essere superiore al 50% di quella di allevamento esistente con un massimo di mq.100;

- Per una Sul di allevamento compresa fra mq.200 e mq.500 la SUL abitativa massima non dovrà essere superiore ad una quota fissa di mq.100 aumentabile fino al 20% di quella di allevamento esistente eccedente mq.200;
 - Per una Sul di allevamento compresa fra mq.500 e mq.1.000 la SUL abitativa massima non dovrà essere superiore ad una quota fissa di mq.160 aumentabile fino al 5% di quella di allevamento esistente eccedente mq.500;
 - Per una Sul di allevamento superiore a mq.1.000 la SUL abitativa massima non dovrà essere superiore ad una quota fissa di mq.185 aumentabile fino al 3% di quella di allevamento esistente eccedente mq.1.000;
- h) Gli interventi di ristrutturazione e di demolizione e ricostruzione dovranno essere convenzionati e dovranno prevedere la demolizione delle superfici eccedenti quelle consentite e la riqualificazione ambientale dell'intera area; a tal fine dovrà essere prestata apposita fideiussione bancaria per un ammontare corrispondente al costo della demolizione dell'edificio e della bonifica dell'intera area come risultante da apposito computo metrico estimativo da prodursi da parte della ditta proprietaria e da validare per congruità dagli Uffici Comunali preposti;
- i) Potrà essere consentito l'intervento su parte dell'intera area ma, in tal caso, dovrà essere prodotto un progetto di sistemazione urbanistica ed edilizia dell'intera area ed una relazione che indichi le fasi temporali dei relativi lotti di intervento;
- j) La richiesta di titolo abilitativo dovrà essere sottoposta all'esame della Commissione Qualità Architettonica e Paesaggio e le strutture dell'intervento da realizzare dovranno essere progettate e collocate perseguendo la loro compatibilità ed armonizzazione con il contesto paesaggistico, rurale e ambientale; la tipologia architettonica, dovrà essere coerente con le caratteristiche costruttive locali, dovrà essere specificamente appropriata all'uso abitativo;
- k) Sia rispettata la densità fondiaria massima di 0,03 mc./mq. di SAU prescritto per le abitazioni dal D.I. 1444/68 con riguardo alle abitazioni agricole funzionali alla coltivazione del fondo e non per gli immobili abitativi che hanno perso i requisiti di ruralità;
- l) la realizzazione di nuovi manufatti funzionali all'esercizio dell'agricoltura è precluso per 10 anni dalla trascrizione di cui all' [Articolo 3.24 – Interventi edilizi in territorio rurale non al servizio della produzione agricola: soggetti abilitati e prescrizioni](#) Successivamente, tali interventi sono subordinati alla verifica, da parte del Comune, dell'esistenza di sopravvenute esigenze dell'azienda, conseguenti alla riconversione dei sistemi di produzione agricola, da dimostrare tramite P.I.A.A.;
- m) l'intervento si attui tramite Permesso di Costruire Convenzionato, con particolare attenzione alla stabilità geologica del sito, all'inserimento paesaggistico del nuovo complesso edilizio, alla sua accessibilità dalla viabilità pubblica ed alla sua connessione con le reti tecnologiche;
- n) gli standards dovranno essere reperiti nella stessa unità agricola o, qualora urbanisticamente possibile e necessario, nel nucleo urbano più vicino;
- o) potranno essere realizzate al massimo tre unità immobiliari residenziali in una unica unità edilizia;
- p) parametri edilizi:
- Numero massimo dei livelli fuori terra: 2
 - Altezza massima di ciascun fronte: m. 7,50
 - Distanza minima dai confini dell'ambito: m. 10,00;
 - Distanza minima dai confini di proprietà: m. 10,00;

Articolo 3.34 - Articolazione, definizioni

Si introduce il comma 6 con il seguente testo in adempimento all'articolo 3.40 comma 2 del P.S.C.:
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3.40 comma 2 del P.S.C., il presente R.U.E. individua le dimensioni minime delle aree pertinenziali agli edifici in territorio rurale definendole in mq.1.000,00 indipendentemente dalle caratteristiche e condizione fisico morfologiche del sito: le unità edilizie la cui superficie fondiaria sia al di sotto di tale soglia potranno essere oggetto unicamente di interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo e ripristino tipologico.

Articolo 3.35 - Usi connessi alle attività agricole

Si integra il comma 5:

5. Ai fini della verifica delle possibilità edificatorie in zona agricola, alla domanda di titolo abilitativo deve essere allegata la documentazione che ricostruisca le modificazioni e gli interventi edilizi che hanno interessato l'unità fondiaria agricola dalla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 6/1995 (30 gennaio 1995). Tale documentazione (costituita da certificati catastali anche storici, copia di atti notarili o altro eventuale documentazione ritenuta idonea da parte dell'Ufficio Tecnico comunale) deve illustrare:
1. lo stato di fatto dell'unità fondiaria agricola alla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 6/1995 in termini di terreni ed edifici;
 2. le modificazioni intercorse in data successiva: frazionamenti, vendite o acquisti di porzioni di terreno o fabbricati, interventi edilizi di Nuova Costruzione, Ampliamento, Ricostruzione e relativi terreni asserviti;
 3. la consistenza degli edifici esistenti nell'unità agricola, specificando, per ciascuno, la destinazione d'uso e la SUL legittimamente in essere.

Tale verifica non è necessaria nel caso di interventi riguardanti edifici non abitativi in unità fondiarie agricole di nuova formazione eccedenti i 15 ha..

Articolo 3.36 - Interventi per la realizzazione di fabbricati ad uso abitativo connessi all'attività agricola (uso U32)

Si modifica la formula del comma 3 come segue:

$$\text{Sul} = \frac{\text{mq. Sau} + 46.000}{400} \text{ con max di 350 mq.}$$

e si modifica il comma 7 come segue:

Parametri edilizi:

- Superficie minima: 5 ha.;
- Dimensione massima totale dell'unico fabbricato consentito per area di intervento: come dal precedente comma 3 e, comunque, concentrata nel centro aziendale.
- Numero massimo dei livelli fuori terra: 2
- Altezza massima di ciascun fronte: m. 7,50
- Distanza minima dai confini dell'ambito: m. 10,00;
- Distanza minima dai confini di proprietà: m. 5,00.

Articolo 3.37 - Interventi per l'ampliamento di fabbricati ad uso abitativo esistenti in territorio rurale non connessi all'attività agricola (uso U1)

Si modifica il comma 1 come segue:

L'ampliamento a fini abitativi negli edifici ad uso abitativo U1 in territorio rurale è ammesso fino ad una soglia massima di 250 mq di SUL qualora sia rispettata la densità fondiaria massima di 0,03 mc./mq. di SAU di cui al D.I. 1444/1968 con riguardo alle abitazioni agricole funzionali alla coltivazione del fondo e non per gli immobili abitativi che hanno perso i requisiti di ruralità e sia previsto nella scheda relativa all'edificio o al complesso edilizio in oggetto, compresa nel Censimento degli edifici in territorio rurale. La scheda detta gli usi ammessi fra quelli di cui all'[Articolo 3.22 - Usi previsti e consentiti](#) categorie d'intervento fra quelle comprese nell'allegato

Definizioni, e particolari prescrizioni sulle modalità costruttive, indicazioni tipologiche, materiali da utilizzare.

Si aggiunge il comma 3:

Ai sensi e per gli effetti del comma 2 lettera d) dell'articolo A-21 dell'Allegato alla Legge Regionale n.20/2000, gli ampliamenti e le sopraelevazioni dei volumi esistenti sono consentiti per realizzare, nell'edificio esistente, un'unica unità immobiliare o per mantenere quelle preesistenti all'intervento.

Articolo 3.38 - Interventi per la realizzazione di fabbricati di servizio connessi all'attività agricola (uso U33)

Si modifica il seguente punto del comma 4:

- Distanza minima dai confini di proprietà: 5 mt.;

Articolo 3.39 - Interventi per la realizzazione di fabbricati per le attività zootecniche aziendali (uso U34.2)

Si modifica il comma 2 come segue a seguito di osservazione ARPA/AUSL:

Tipi di allevamenti ammessi: Il presente articolo non riguarda gli allevamenti superiori a 2 Unità Bovino Adulte per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata per anno, che sono considerati nel successivo [Articolo 3.45 - Interventi per attività zootecniche industriali \(uso U34.1\)](#).

Le quantità edificatorie, riportate successivamente, suddivise per allevamenti bovini e allevamenti di altri animali, non sono cumulabili sulla medesima superficie fondiaria. Sono escluse ulteriori attività antropiche impattanti al fine di garantire il mantenimento della massima naturalità dei luoghi.

E si modifica il seguente punto del comma 5:

- Distanza minima dai confini di proprietà: 10 mt.

Si inserisce il comma 8 seguente:

8. Per gli allevamenti equini, in considerazione della consistenza e promozione di tale razza nel Comune, e per i soggetti non aventi titolo, compresi gli affittuari, in unità fondiaria agricola con S.A.U. minima di 30.000 mq., l'indice è indifferenziato in 100 mq/ha fino ad un massimo di 400 mq complessivi computando anche le superfici già destinate ad attività zootecniche aziendali. I fabbricati di servizio, realizzati come unità distinte da quelle residenziali, devono essere caratterizzati da tipologia riconoscibile quale fabbricato di servizio all'agricoltura (escludendo la tipologia facilmente trasformabile in abitazione). A tal fine essi devono avere forma prismatica con sovrastante copertura a due falde semplici inclinate e area di sedime rettangolare o quadrata. È vietata la realizzazione di balconi in aggetto e di abbaini. Non è comunque consentita la costruzione di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto temporaneo o precario.

Articolo 3.40 - Interventi per attività di prima lavorazione, conservazione condizionata e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici (uso U35)

Si modifica il comma 8 come segue:

I parametri edilizi generali sono i seguenti:

- H massima = 7,5 m
- Distanza minima dai confini di proprietà: 5 m;
- Distanza minima da edifici abitativi esterni all'unità agricola: 20 m;
- Distanza minima da edifici abitativi interni all'unità agricola: 10 m;

Articolo 3.41 - Interventi per la realizzazione di serre fisse (uso U36)

Si modifica il comma 3 come segue:

Parametri edilizi:

- H massima = 3,5 mt.
- Distanza minima dai confini di proprietà: 5 mt.;
- Distanza minima da edifici abitativi esterni all'unità agricola: 20 mt.;
- Distanza minima da edifici abitativi interni all'unità agricola: 10 mt..

Articolo 3.42 - Interventi per attività agrituristiche (uso U37)

1. L'attività agrituristica comprende esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate in azienda dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone oppure associati fra loro, in rapporto di connessione con le attività agricole di coltivazione, allevamento e silvicoltura ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 4/2009. Rientrano nell'agriturismo e sono assoggettate alle prescrizioni di cui alla legge regionale n.4/2009 le seguenti attività, anche se svolte disgiuntamente:

- a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti attrezzati destinati alla sosta;
- b) somministrare pasti e bevande;
- c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali trasformati in prodotti enogastronomici ivi inclusa la miscita dei vini;
- d) organizzare attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo, anche in convenzione con enti pubblici, finalizzate alla valorizzazione del territorio, delle attività e del patrimonio rurale.

- Ai fini dell'applicazione della normativa relativa alle attività svolte da cooperative sociali iscritte alla sezione B) dell'Albo regionale istituito ai sensi della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 (Norme per la promozione e per lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della Legge 8 novembre 1991, n. 381), nell'ambito dell'attività agricola rientra anche l'attività agrituristica. Possono essere addetti all'attività agrituristica l'imprenditore agricolo ed i suoi familiari, ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché tutti i lavoratori dipendenti regolarmente assunti dall'impresa agricola. E', altresì, ammesso l'utilizzo di lavoratori esterni all'impresa, liberi professionisti, artigiani o artisti, solo per attività occasionali di intrattenimento degli ospiti strettamente legate alla valorizzazione di eventi culturali, sportivi ed ambientali del patrimonio rurale locale e per l'animazione territoriale o per le attività e servizi complementari all'agriturismo.

- La connessione dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola, che deve rimanere prevalente, viene calcolata in tempo di lavoro. Il carattere di prevalenza si intende realizzato quando le giornate di lavoro da impiegare nell'attività agricola sono superiori a quelle calcolate per svolgere l'attività agrituristica. La determinazione delle giornate di lavoro deve tener conto di situazioni di particolare disagio operativo in relazione alle caratteristiche del territorio e alle condizioni socio-economiche della zona, nonché delle tecniche culturali adottate stabilmente dall'imprenditore agricolo. Il Comune, su richiesta del singolo imprenditore, può autorizzare lo svolgimento dell'attività agrituristica di somministrazione di pasti e bevande, in deroga, per un periodo massimo di sei mesi, in presenza di cause di forza maggiore dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizootie che hanno colpito l'impresa agricola e sono state accertate dai competenti organi regionali.

- Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche tutti gli edifici, sia a destinazione abitativa che strumentali all'attività agricola, esistenti sul fondo alla data di entrata in vigore della legge regionale n.4/2009 (15 aprile 2009) sul fondo dell'azienda oppure su quello di altre aziende dello stesso comune del fondo o di comuni confinanti (se i terreni dell'azienda si trovano a cavallo del confine di due o più Comuni) mediante trasferimento di volumi nei seguenti casi:

- a) ad uso abitativo
- b) ad uso non abitativo trascorsi dieci anni dalla data del titolo abilitativo di realizzazione del fabbricato ad uso servizio; se il fondo ne è privo, con utilizzo degli edifici ad uso abitativo e non ubicati nello stesso comune del fondo o di comuni confinanti (se i terreni dell'azienda si trovano a cavallo del confine di due o più Comuni), purché esistenti, e le strutture siano strettamente connesse all'attività agricola.

Strutture di servizio all'attività agrituristica, quali spogliatoi e servizi igienici per le attività sportive e culturali, sale per convegni legati all'enogastronomia ed alla promozione dei prodotti tipici locali, spazi per la degustazione, laboratori alimentari ed artigianali possono essere realizzati all'interno degli indici stabiliti per le attività di servizio alla produzione agricola e con le medesime prescrizioni di cui all'[Articolo 3.24 - Interventi per la realizzazione](#)

di fabbricati di servizio connessi all'attività agricola (uso U33). Al termine dell'uso U37 gli edifici suddetti dovranno passare all'uso servizi di cui al predetto Articolo 3.24 - Interventi per la realizzazione di fabbricati di servizio connessi all'attività agricola (uso U33)

Sono ammessi ampliamenti dei fabbricati agrituristici esistenti fino al limite massimo di Sul definita al comma 3 dell'Articolo 3.36 - Interventi per la realizzazione di fabbricati ad uso abitativo connessi all'attività agricola (uso U32). La nuova costruzione da destinare esclusivamente a servizi accessori per l'attività agrituristica è ammessa fino al limite massimo di Sul definita al comma 5 dell'Articolo 3.38 - Interventi per la realizzazione di fabbricati di servizio connessi all'attività agricola (uso U33). Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, compresi gli ampliamenti, devono essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi. I fabbricati utilizzati per l'attività agrituristica, compresi quelli per l'ospitalità, sono considerati beni strumentali dell'azienda agricola.

- Sono ammessi, tra i seguenti interventi, quelli consentiti per ciascun fabbricato dalla relativa scheda di rilevazione del patrimonio rurale: Manutenzione Ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e risanamento conservativo, Ristrutturazione Edilizia unicamente come trasferimento di volumetria di cui ai punti 2e e 2f dell'articolo 13 dell'allegato "Definizioni".
- L'ospitalità è ammessa nel numero massimo di dodici camere ammobiliate nei fabbricati adibiti all'attività agrituristica e fino ad un massimo di otto piazzole in spazi aperti. I limiti anzidetti sono elevati a diciotto camere e quindici piazzole nei parchi nazionali, nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000 di cui al titolo III della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000), nonché nei territori delle Comunità montane o delle Unioni di Comuni montani. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie in ordine alla metratura minima di superficie delle camere, non possono essere previsti mediamente più di tre posti letto per singola camera ammobiliata. L'impresa agrituristica che da almeno tre anni aderisce ad un Club di eccellenza, di cui all'articolo 17 della legge regionale n.4/2009, può derogare ai limiti di cui al presente comma fino ad un massimo di ulteriori cinque camere. Le camere, nei limiti di quanto previsto dalla legge regionale n.4/2009, possono essere organizzate in appartamenti agrituristici indipendenti. Le piazzole devono essere adeguatamente attrezzate e prive di strutture fisse.
- I Club di aziende d'eccellenza costituiti da imprese agrituristiche, per ottenere il riconoscimento regionale devono essere organizzati e coordinati da un apposito organismo di gestione, cui spettano compiti di progettazione, realizzazione, valorizzazione e promozione del Club, nonché, se previste, attività di commercializzazione dei servizi offerti dai soci. I Club devono, inoltre, adottare un disciplinare che, in relazione alla specializzazione delle aziende aderenti, definisca i criteri qualitativi, adotti un proprio marchio distintivo ed un sistema di controllo interno ed autodisciplina che selezioni le aziende e ne garantisca nel tempo il mantenimento delle specificità. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce apposite procedure e criteri per il riconoscimento dei Club di eccellenza. Nell'individuazione dei criteri si farà riferimento, tra l'altro, all'utilizzo prevalente dei prodotti propri o tipici a diffusione sub-regionale nella preparazione dei pasti, al recupero di immobili di valore storico-culturale nonché alla qualificazione dell'accoglienza ed al possesso di certificazioni di qualità aziendali anche di tipo ambientale. Le aziende agrituristiche che aderiscono ai Club di eccellenza potranno avvalersi di specifiche priorità definite nei piani di cui alla Legge Regionale n.4/2009 e nei provvedimenti regionali di attuazione della normativa comunitaria in materia di sviluppo rurale.
- Le strutture ed i locali destinati all'attività agrituristica devono possedere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per i locali di abitazione dall'allegato al presente regolamento, salvo le norme più restrittive previste dalla legge regionale n.4/2009 o dalle disposizioni di attuazione approvate dalla Giunta regionale, ai sensi della stessa legge. Negli interventi di restauro e risanamento conservativo degli edifici rurali l'utilizzo dei locali a fini agrituristiche è consentito anche in deroga ai limiti di altezza e ai rapporti di illuminazione e di aerazione previsti dalle normative vigenti. Per le attività di ospitalità in spazi aperti, le piazzole di sosta per campeggio dovranno essere dotate di servizi igienici e di allacciamenti elettrici. La

produzione, il confezionamento, la conservazione e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle normative nazionali e comunitarie vigenti. Le attività di produzione, preparazione, confezionamento e conservazione di prodotti agricoli effettuate nella cucina agrituristica o in un laboratorio pluriuso sono soggette a registrazione ai sensi del Reg. (CE) 852/2004 del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari con le procedure e le modalità definite dalla Regione in attuazione della predetta normativa comunitaria. La macellazione degli animali è consentita esclusivamente negli impianti autorizzati ai sensi del Reg. (CE) 853/2004 del 29 aprile 2004 relativo alle norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale. Non rientra nel campo di applicazione del Reg. (CE) n. 853/2004 e può quindi avvenire in assenza di strutture dedicate, la macellazione sino a 3.500 capi/anno di avicunicoli ed il prelievo di prodotti di acquicoltura, esclusi i molluschi bivalvi, destinati alla vendita diretta al consumatore o alla ristorazione agrituristica nell'ambito della stessa azienda di produzione. Per la preparazione di pasti e bevande nel numero massimo di dieci coperti per ciascuno dei due pasti principali, può essere previsto l'uso della cucina domestica presente nella parte abitativa del fondo. L'attività di somministrazione di pasti e bevande all'interno dell'impresa agrituristica è ammessa nei limiti determinati dalla disponibilità della materia prima agricola aziendale, dalla idoneità sanitaria dei locali utilizzati e comunque per un volume non superiore alla media di cinquanta pasti giornalieri su base mensile; tale limite è elevabile di ulteriori due pasti per ogni camera o piazzola prevista nella dichiarazione di inizio attività.

1. La conformità degli edifici adibiti ad agriturismo alle norme in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisorie rispondenti alla vigente normativa tecnica e compatibili con le caratteristiche di ruralità degli edifici. Al fine di garantire alle persone disabili la fruizione delle strutture e dei servizi connessi alle attività agrituristiche, devono, comunque, essere garantiti i requisiti di accessibilità ad almeno una camera con relativo bagno nell'ambito della ricettività ed alla sala ristorazione e ad un bagno quando è prevista l'attività di somministrazione di pasti e bevande.
2. Al fine di valorizzare l'ambiente, il patrimonio storico e rurale o le risorse agricole aziendali, possono essere organizzate e dare luogo ad un corrispettivo autonomo attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo per tutti gli ospiti aziendali. Le attività ricreative e culturali che non realizzano le suddette finalità non possono dare luogo ad un autonomo corrispettivo e devono essere offerte solo agli ospiti che usufruiscono dei servizi di ospitalità o ristorazione agrituristica. Gli imprenditori agricoli che intendono svolgere attività agrituristica devono ottenere dalla Provincia l'abilitazione all'esercizio dell'attività medesima ed apposita certificazione relativa al rapporto di connessione con l'attività agricola di cui all'articolo 4 della presente legge.
3. Modalità di attuazione: intervento edilizio diretto convenzionato; il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla stipula di una convenzione o atto unilaterale d'obbligo nel quale siano indicate le opere da effettuarsi a carico del titolare ai fini della tutela e riqualificazione ambientale e idrogeologica: ad es. demolizione di corpi di fabbrica accessori o manufatti incongrui con la valorizzazione del contesto (quali concimaie, baracche, tettoie), impianto di alberature e siepi, manutenzione dei drenaggi, opere di urbanizzazione e simili in tutto il territorio dell'azienda agricola, nonché alla partecipazione a consorzi stradali, qualora costituendi, ed, infine all'impegno, alla cessazione dell'attività, a riportare le unità edilizie all'uso preesistente l'attività agrituristica; in caso di localizzazione dell'attività in ambito agricolo periurbano (A-20) la convenzione dovrà prevedere anche l'obbligo di realizzazione di attrezzature per il tempo libero. E' prescritta, inoltre, la presentazione di convenzione o atto d'obbligo, in riferimento alla L.R. n. 4/2009, relativo alla prescrizione che i beneficiari dei contributi regionali per l'esercizio dell'attività agrituristica si impegnino, per sé ed aventi causa, al mantenimento della destinazione degli immobili e degli allestimenti vincolati per un periodo di tempo, stabilito nella predetta Legge Regionale, di anni dieci.
1. Gli interventi riguardanti le attività agrituristiche, come elencate al comma 1, sono ammessi e consentiti in tutto il territorio rurale ad esclusione dei sotto ambiti ad alta vocazione produttiva agricola con specializzazione zootecnica intensiva (A-19d). In particolare, sono ammessi nelle aree di valore naturale ed ambientale (A-17) con esclusione del trasferimento di volumetria dagli altri ambiti del territorio rurale, negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico

(A-18), nei sotto ambiti ad alta vocazione produttiva agricola specializzata di fondovalle (A-19b), nei sotto ambiti ad alta vocazione produttiva agricola di elevata connotazione paesaggistica (A-19c) e negli ambiti agricoli periurbani (A-20) sia come attività a se stante, sia come attività connessa a quelle di cui ai CAPO 3.C – TERRITORIO RURALE – NORME GENERALI, CAPO 3.D – TERRITORIO RURALE – INTERVENTI CONSENTITI IN RELAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ AGRICOLE E ZOOTECNICHE e CAPO 3.E – TERRITORIO RURALE – INTERVENTI DI CAMBIO D'USO. Sono, inoltre, consentiti nelle frazioni individuate all'interno del territorio urbanizzato e nelle tavole di progetto del presente Regolamento.

2. Le attività agrituristiche di vitto e alloggio non possono essere localizzate ad una distanza inferiore a 500 metri da attività zootecniche intensive in uso.
3. E' istituita una forma specifica di agriturismo denominata "Ospitalità rurale familiare", in attuazione della legge n. 96 del 2006 e della legge 17 aprile 2001, n. 122 (Disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale), articolo 23, che può essere svolta esclusivamente nei territori delle Comunità montane o delle Unioni di Comuni montani, nelle aree svantaggiate, naturali e protette, nelle zone siti di interesse comunitario e zone di protezione speciale. L'attività può essere esercitata solo dall'imprenditore agricolo professionale (IAP) e dai suoi familiari esclusivamente nella parte abitativa del fabbricato rurale ed è incompatibile con qualsiasi altra forma ricettiva o di ospitalità agrituristica. L'imprenditore agricolo ha l'obbligo di mantenere la residenza nel fabbricato adibito all'attività. Nell'ambito dell'Ospitalità rurale familiare la ricettività è limitata ad un massimo di nove persone al giorno; la somministrazione dei pasti può essere effettuata solo ed esclusivamente a coloro che usufruiscono anche dell'ospitalità. I requisiti igienico-sanitari ed urbanistici sono quelli delle abitazioni rurali. Per lo svolgimento dell'attività è necessario il possesso della certificazione di conformità edilizia ed agibilità o della dichiarazione di conformità di un professionista abilitato. Per gli operatori che svolgono l'attività di Ospitalità rurale familiare è prevista specifica annotazione nell'elenco degli operatori agrituristici di cui all'articolo 30, comma 1, della presente legge. Le attività di Ospitalità rurale familiare devono fregiarsi di un ulteriore apposito logo predisposto ed approvato dalla Regione. In relazione alle caratteristiche dell'Ospitalità rurale familiare la connessione di cui all'articolo 4 della Legge Regionale n.4/2009 s'intende soddisfatta senza alcuna valutazione in ordine alla prevalenza delle giornate lavoro. Si applicano per l'Ospitalità rurale familiare le disposizioni relative all'attività agrituristica.

Articolo 3.43 – Fattorie didattiche (uso U40.2)

Si modifica l'intero articolo a seguito della L.R.4/2009:

1. La Regione, nell'ambito delle attività di orientamento dei consumi e di educazione alimentare, così come previsto dalla legge regionale 4 novembre 2002, n. 29 (Norme per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare e per la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva), articolo 2, comma 1, lettera d), riconosce come fattorie didattiche le imprese agricole singole o associate, che svolgono oltre alle tradizionali attività agricole, anche attività educative rivolte ai diversi cicli di istruzione scolastica e alle altre tipologie di utenze, finalizzate:
 1. alla conoscenza del territorio rurale, dell'agricoltura e dei suoi prodotti ed in generale del legame esistente fra alimentazione e patrimonio storico-culturale;
 2. all'educazione al consumo consapevole attraverso la comprensione delle relazioni esistenti fra produzione, consumi alimentari ed ambiente, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile;
 3. alla conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli locali in relazione alle attività agricole praticate in azienda.
2. Le fattorie didattiche realizzano, di norma, le loro attività nell'arco di un'unica giornata ed utilizzano metodologie di apprendimento attivo nei locali ove si svolgono le attività produttive, in spazi agricoli aperti nonché in ambienti appositamente allestiti.

3. La Giunta regionale, con apposito atto, definisce i criteri ed i requisiti necessari per l'esercizio dell'attività di fattoria didattica, nonché le procedure amministrative e di controllo applicabili.
4. Le fattorie didattiche che offrono anche la somministrazione di pasti o il pernottamento devono ottemperare a tutti gli obblighi previsti al Titolo I della Legge Regionale n.4/2009 in materia di agriturismo.
5. L'offerta formativa della fattoria didattica deve essere coerente con l'orientamento produttivo aziendale e rispondere ai criteri fissati dalla Giunta regionale. L'offerta formativa proposta è approvata dalla Provincia competente per territorio, cui spetta l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di orientamento dei consumi alimentari, ai sensi della legge regionale n. 15 del 1997, articolo 3, comma 2, entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di ricezione da parte dell'ente. Decorso tale termine senza che la Provincia si sia espressa, l'offerta formativa s'intende approvata. L'operatore che esercita l'attività didattica, prima della visita in azienda, deve concordare con i docenti o gli accompagnatori gli obiettivi educativi da raggiungere, in coerenza con la programmazione didattica della scuola interessata, con le potenzialità dell'azienda e con le valenze territoriali ed ambientali. Deve concordare inoltre la durata del programma educativo e la relativa tariffa.
6. Lo svolgimento di attività di fattoria didattica è consentito a chi ha frequentato il corso di formazione per operatore di fattoria didattica, con verifica dell'apprendimento. Qualora l'attività agricola sia esercitata in forma societaria il possesso dei requisiti di professionalità è richiesto in capo al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività didattica.
7. Nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, di ricettività ed ospitalità e di sicurezza, le fattorie utilizzano per le attività didattiche locali e beni strumentali dell'azienda agricola.
8. Le fattorie didattiche devono garantire un'organizzazione ed una strutturazione aziendale adeguata in funzione del numero dei partecipanti e degli operatori presenti in azienda. Le fattorie didattiche devono inoltre assicurare, se richiesto dalla tipologia del percorso formativo, la presenza di locali o ambienti coperti attrezzati per lo svolgimento delle attività educative da adibire anche ad eventuale sala ristoro.
9. L'operatore di fattoria didattica individua gli ambienti aziendali e le attrezzature agricole che rappresentano un pericolo per i fruitori delle attività, vietandone l'accesso al pubblico ed utilizzando adeguata segnalazione.
10. I requisiti dei locali destinati all'esercizio dell'attività di fattoria didattica sono definiti dalla Giunta regionale, tenuto conto delle particolari caratteristiche del sistema insediativo rurale e di quelle architettoniche di cui alla legge regionale n. 20 del 2000, nonché in relazione alle dimensioni dell'attività.
11. La conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisoriale.
12. Le fattorie didattiche per la semplice preparazione di assaggi, spuntini o merende legati allo svolgimento dell'offerta formativa possono utilizzare la cucina domestica.

Articolo 3.52 – Ostelli per la gioventù

Si modifica il comma 4 come segue:

Relativamente ai requisiti diversi da quelli urbanistici ed edilizi si rimanda alla deliberazione della Giunta Regionale n.2186 del 19/12/2005, come modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale n.802 del 04/06/2007, applicativa dell'articolo 12 della Legge Regionale n.16/2004.

Articolo 5.4 - Elementi costitutivi e procedure per i piani di investimento in azienda agricola (P.I.A.A.) e per i Piani di Sistemazione Urbanistica (P.S.U.)

Si modificano i commi 3 e 5, si elimina il comma 6 e si aggiungono i commi 8, 9, 10

3. Alla presentazione di un P.I.A.A., lo Sportello Unico verifica, entro trenta giorni, la completezza della documentazione presentata ed, eventualmente, sospende i termini di istruttoria richiedendo la presentazione di integrazioni. Una volta prodotta l'ulteriore documentazione integrativa che si ritenesse utile e necessaria all'istruttoria della domanda, riprendono i termini per l'esecuzione dell'istruttoria da parte dello Sportello Unico che ha sessant giorni di tempo per l'emissione del parere. Nei sessanta giorni la richiesta viene

- contestualmente sottoposta all'esame della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, integrata con un funzionario del Servizio Provinciale Agricoltura, che dovrà valutare l'inserimento nel contesto ambientale e l'impatto estetico dell'intervento previsto nonché al parere del Servizio Provinciale Agricoltura in merito alla regolarità degli elementi di cui al precedente comma 1 lettere d), e), f), g), h), i), j), k), l), m).
5. Lo Sportello Unico, acquisito il parere favorevole dell'istruttoria e quello della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio e del Servizio Provinciale Agricoltura, dispone il deposito per trenta giorni del P.I.A.A. dandone avviso all'Albo Pretorio affinché chiunque possa prenderne visione. Chiunque può presentare osservazioni al P.I.A.A. entro e non oltre trenta giorni dalla data di compiuto deposito.
 6. Trascorsi i termini previsti, lo Sportello Unico acquisisce e valuta le eventuali osservazioni pervenute ed il parere degli Enti competenti. Successivamente, lo Sportello Unico predispone l'atto deliberativo di approvazione del P.I.A.A. da sottoporre al Consiglio Comunale.
 8. **I Permessi di Costruire convenzionati (P.D.C.C.)** sono necessari nei casi previsti dalla cartografia o dalle schede di comparto allegata al presente Regolamento. Il P.D.C.C. è uno strumento tecnico, riguardante principalmente le attrezzature e spazi collettivi da cedere al Comune nei casi previsti dal **CAPO 2.E - DOTAZIONI DEGLI INSEDIAMENTI** delle presenti Norme. Esso è in genere costituito da:
 - a) Relazione di Inquadramento con la quantificazione delle aree pubbliche e private e dei volumi o delle superfici edificabili entro il perimetro d'intervento;
 - b) Elaborato grafico planivolumetrico in scala 1:500 o 1:200 con l'individuazione delle aree per urbanizzazione primaria e secondaria e con l'esatto inquadramento catastale e di R.U.E..
 - c) Il Permesso di Costruire convenzionato viene portato all'esame della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio come avviene per i Piani Attuativi e diviene allegato alla relativa convenzione nonché al Permesso di Costruire convenzionato.
 9. Alla presentazione di un P.D.C.C., lo Sportello Unico verifica, entro trenta giorni, la completezza della documentazione presentata ed, eventualmente, sospende i termini di istruttoria richiedendo la presentazione di integrazioni. Una volta prodotta l'ulteriore documentazione integrativa che si ritenesse utile e necessaria all'istruttoria della domanda, riprendono i termini per l'esecuzione dell'istruttoria da parte dello Sportello Unico che ha sessant'anni di tempo per l'emissione del parere. Nei sessant'anni la richiesta viene contestualmente sottoposta all'esame della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio che dovrà valutare l'inserimento nel contesto ambientale, l'impatto estetico dell'intervento previsto e la regolarità degli elementi di cui al precedente comma 8 lettere a), b), c).
 10. Per le successive procedure si applica quanto previsto dai precedenti commi 4, 5, 6 e 7 per i P.I.A.A..

Articolo 5.14 - Attività edilizia libera

Si modifica come segue:

1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Non sono soggetti a titolo abilitativo ma a semplice comunicazione i seguenti interventi:
 - a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
 - b) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, qualora non interessino gli immobili avente valore storico - architettonico individuati dal P.S.C.. che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
 - c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

- d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agrosilvo - pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola
- a) i manufatti diversi di cui alle lettere g), h) e i) dell'articolo 1.e nonché alla lettera e) dello stesso articolo qualora senza opere di modificazione morfologica del suolo ed i manufatti di arredo e servizio (AR) di cui alle lettere a), b), d), e), f), h) ed i) dell'articolo 6.n delle "Definizioni".

La comunicazione, da inoltrare allo Sportello Unico per l'Edilizia almeno dieci giorni prima della posa dei manufatti, deve essere corredata da planimetria catastale e di R.U.E. con indicazione del punto di intervento, da documentazione fotografica con indicazione dei punti di vista e da elaborato grafico che evidenzi le dimensioni ed i materiali del/dei manufatto/i.

2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:
 - a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;
 - b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
 - c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
 - d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
 - e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
3. L'interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.
4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all'amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che assevera, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.
5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all'articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.
6. Non costituiscono trasformazione urbanistica o edilizia del territorio, e non sono quindi soggette a titolo abilitativo edilizio, le opere provvisorie di cantiere ossia gli interventi e le costruzioni finalizzate alla realizzazione di un'opera edilizia fornita di titolo abilitativo e al servizio dei lavoratori a ciò impegnati; le opere di cantiere possono permanere esclusivamente per la durata del cantiere stesso.

Articolo 5.22 - Interventi soggetti a denuncia di inizio attività

Si modifica come segue:

Articolo 5.22 - Interventi soggetti a denuncia di inizio attività

1. Sono obbligatoriamente assoggettati a denuncia di inizio attività:

- a) gli interventi di manutenzione straordinaria che riguardino le parti strutturali dell'edificio, comportino aumento del numero delle unità immobiliari ed implicino incremento dei parametri urbanistici;
- b) gli interventi di restauro e risanamento conservativo;
- c) gli interventi, consistenti in manufatti, di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti qualora interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte II del Titolo I del D.Lgs. n. 42 del 2004, nonché gli immobili classificati dal P.S.C. come "edifici di particolare interesse storico - culturale", ovvero riguardino elementi strutturali dell'edificio o alterino anche la sagoma dell'edificio;
- d) gli interventi di ripristino tipologico, se all'esterno dei Centri storici e qualora non determinino incremento del carico urbanistico;
- e) le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate;
- f) gli interventi di ristrutturazione edilizia che non determinino incremento di carico urbanistico, e, solo nel caso di edifici unifamiliari, quando implicino un incremento di superficie complessiva SUL non superiore al 20%, con esclusione degli edifici inseriti negli ambiti dei centri storici, degli insediamenti storici del territorio rurale e degli edifici di valore storico - architettonico, culturale e testimoniale
- g) gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla Legge Regionale n. 11/1998
- h) i mutamenti di destinazione d'uso senza opere
- i) gli interventi di demolizione (senza ricostruzione);
- j) le modifiche funzionali di impianti esistenti già destinati ad impianti sportivi, senza creazione di volumetria;
- k) l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;
- l) la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di unità immobiliari, nei casi di cui all'articolo 9, comma 1 della Legge n. 122/1989, esclusi gli immobili collocati nei centri storici;
- m) le opere pertinenziali purché non qualificate come interventi di nuova costruzione, secondo quanto disposto dall'articolo 14 dell'Allegato "Definizioni" al presente R.U.E.;
- n) significativi movimenti di terra senza opere non connessi all'attività agricola o ad opere edilizie che non comportino scavi o riporti di profondità o altezza superiori a ml. 0,50;
- o) l'apposizione di cartelloni pubblicitari come definiti dal vigente Codice della Strada;
- p) il recupero e risanamento delle aree libere;
- q) le modifiche progettuali soggette a DIA e le variazioni in corso d'opera, di cui all'[Articolo 5.28 - Variazioni essenziali](#) del presente R.U.E.;
- r) i manufatti diversi di cui alle lettere a), b), c), f) e j) dell'articolo 1.e dell'Allegato "Definizioni" nonché alla lettera e) dello stesso articolo qualora con opere di modificazione morfologica del suolo ed i manufatti di arredo e servizio (AR) di cui alle lettere c) e g) dell'articolo 6.n dell'Allegato "Definizioni".

2. Sono, inoltre, soggetti a denuncia di inizio attività gli interventi di trasformazione edilizia individuati dal P.O.C. per i quali il P.U.A. definisce le caratteristiche tipologiche, planivolumetriche, formali, costruttive, che riguardino:

- a) l'attuazione di interventi negli ambiti per i nuovi insediamenti A12
- b) l'attuazione di interventi negli ambiti specializzati per attività produttive A13.

Articolo 5.27 - Variazioni minori in corso d'opera

Si modifica il comma 2 come segue;

La DIA può essere presentata anche successivamente alla realizzazione delle variazioni, comunque prima della comunicazione di ultimazione dei lavori, e deve contenere la dichiarazione del progettista di cui all'[Articolo 5.23 - Disciplina della denuncia di inizio attività](#) comma del presente R.U.E..

Si introduce il comma 4 seguente:

Costituisce variante minore anche l'aumento di altezza non superiore a cm.35 e per adeguamento alla normativa sismica sempreché non comporti aumento di carico urbanistico od aumento di Sul.

Articolo 5.36 - Procedimento per il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità

Si inserisce il comma 7 a seguito di modifica regionale:

Fatto salvo quanto previsto nei commi precedenti, il soggetto interessato, deposita la domanda di cui al comma 1ed, in attesa del sopralluogo, può presentare allo Sportello unico per l'edilizia una dichiarazione redatta da un professionista abilitato, corredata da certificazione di conformità dei lavori eseguiti con la quale si attesta che sono state rispettate le norme vigenti in materia edilizia. Lo Sportello unico rilascia all'interessato ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione del professionista, che costituisce certificato provvisorio di conformità edilizia e agibilità, salvo quanto dovesse emergere dal controllo di cui al comma 4 e quanto previsto dal comma 9 del presente articolo.

Articolo 7.1- Sanzioni – Casi particolari

Si aggiunge il comma 2 seguente:

E' possibile presentare richiesta di permesso o depositare D.I.A. in parziale sanatoria qualora nel progetto edilizio oggetto del rilascio del titolo siano presenti, oltre che opere da sanare, anche opere ancora da realizzare. Per quanto attiene ai termini del rilascio del permesso di costruire a parziale sanatoria, si applicano i termini del procedimento del permesso di costruire ordinario ma, in caso di scadenza del termine, non matura il silenzio assenso in quanto prevale la procedura definita per il permesso in sanatoria. L'eventuale richiesta di trasformazione del titolo edilizio per opere di progetto in accertamento di conformità, anche a parziale sanatoria, dovrà essere presentata per iscritto dall'interessato.

DEFINIZIONI

Articolo 1.e – Manufatti diversi

Si modifica come segue a seguito di verifiche con il Servizio Giuridico Territorio Regionale e di incontro fra i tecnici comunali:

Rientrano nei manufatti diversi tutte le costruzioni non classificabili come edifici o impianti o infrastrutture e cioè, a titolo di esempio non esaustivo:

- 3.1. le **opere di sostegno e di contenimento**: muri di sostegno e contenimento, briglie, opere di difesa spondale, argini, pozzi, maceri, moli, barriere antirumore e simili; (DIA)
- 3.2. le **recinzioni** in qualunque materiale (eccetto la sola siepe viva); (DIA)
- 3.3. le **pavimentazioni**, massicciate e piattaforme sul suolo, i parcheggi a raso; (DIA)
- 3.4. i **manufatti di servizio urbano e di arredo**: come meglio definite all'articolo 6.n del presente Allegato quali fontane, fioriere, pergole, gazebi con copertura non rigida e non portante, lapidi, monumenti, panchine, contenitori per rifiuti, erogatori automatici di merci o informazioni, fittoni, elementi di delimitazione, cabine per servizi igienici, cabine telefoniche, pali per l'illuminazione, cartelli stradali;
- 3.5. le **attrezzature sportive** di modesta dimensione e di uso strettamente **privato** pertinenziale ad edifici residenziali, quali: campi da bocce singoli, campi da tennis singoli, piscine di lunghezza non superiore a mt.15, altre attrezzature sportive private di dimensione analoga; (Comunicazione senza opere di modificazione morfologica del suolo, altrimenti DIA)
- 3.6. le **opere cimiteriali** (non aventi le caratteristiche di edificio): tombe, steli, monumenti funebri; (DIA)
- 3.7. le **opere provvisorie**: ponteggi, puntellamenti, gru e montacarichi di carattere provvisorio, e simili (Comunicazione)
- 3.8. le **piccole costruzioni per il ricovero degli attrezzi** da giardino nel numero massimo di uno per lotto ed entro il limite di 4 mq., hmedia $\leq 1,80$ mt. e hmax. 2,00 mt.; tali costruzioni devono rispettare le seguenti prescrizioni: rapporto di illuminazione massimo = 1/20 compresa apertura su porta di ingresso; infissi solo interni con possibilità di protezione tramite inferriate; chiusure perimetrali esterne in legno con tetto a falde e manto di copertura in legno o in rame o in scandole di pietra o legno, o coppi o tegole canadesi; nessuna partizione divisoria interna. (Comunicazione)
- 3.9. Le **piccole costruzioni per il ricovero degli animali** entro il limite di 4 mq., hmedia $\leq 1,80$ mt. e hmax. 2,00 mt. in numero massimo di una per proprietà; tali costruzioni devono rispettare le seguenti prescrizioni: infissi solo interni con possibilità di protezione tramite inferriate; chiusure perimetrali esterne in legno con tetto a falde e manto di copertura in legno o in rame o in scandole di pietra o legno; nessuna partizione divisoria interna; sono tali anche quelle con copertura non rigida e non portante (anche impermeabile) ed aperte sui lati, entro il limite di 4 mq., hmedia $\leq 2,50$ mt. e hmax. 3,00 mt. in numero massimo di una per proprietà; (Comunicazione)
- 3.10. Le **piccole costruzioni per capanni ed altre attrezzature per la caccia e la pesca ovvero per il ricovero delle piccole imbarcazioni** entro il limite di 4 mq., hmedia $\leq 1,80$ mt. e hmax. 2,00 mt.; tali costruzioni devono essere ad un solo piano ed amovibili, non costituire movimenti di terreno ed essere realizzate in legno; devono, inoltre, rispettare le seguenti prescrizioni: rapporto di illuminazione massimo = 1/20 compresa apertura su porta di ingresso; infissi solo interni con possibilità di protezione tramite inferriate; chiusure perimetrali esterne in legno con tetto a falde e manto di copertura in legno o in rame o in scandole di pietra o legno; nessuna partizione divisoria interna. (DIA)

Articolo 1.p - Ulteriori definizioni riguardanti gli spazi chiusi e/o aperti coperti dell'edificio

Si modifica il comma 3 come segue:

Spazio interrato: Uno spazio chiuso di un edificio si definisce interrato quando la quota dell'intradosso della chiusura superiore o partizione superiore non supera la quota al suolo QS per **più di m.1,00** su tutti i fronti o lati.

Articolo 2.j - Superficie coperta (SQ)

Si rettifica un errore materiale al comma 1 come segue:

Per superficie coperta di una costruzione si intende il profilo delle parti orizzontali della costruzione fuori ed entro terra, proiettato sul piano orizzontale rappresentante il suolo, non comprensiva degli elementi aggettanti a sbalzo inferiori a cm.200 che non determinano spazi chiusi o spazi aperti coperti né delle componenti di impianti dell'edificio (di cui all' [Articolo 1.i – Unità impiantistica](#)) che sporgono dai piani fondamentali della sagoma netta quali, ad esempio: condotte impiantistiche, pluviali, canne fumarie, comignoli, antenne, extra-corsa degli ascensori, pannelli solari, ecc., purché non costituiscano spazi tecnici praticabili.

Articolo 2.l - Superficie Utile Lorda (Sul)

Si elimina il comma 3 come segue:

~~Negli interventi di nuova edificazione, ampliamento, sopraelevazione, ristrutturazione edilizia la Sul del piano seminterrato e interrato viene computata al 50% per la parte in pianta eccedente quella del profilo dei piani fuori terra.~~

Articolo 2.q - Distanze minime dai confini

Si introduce il comma 4:

Limitatamente all'estensione planimetrica di una fronte posta sul confine, è ammessa l'edificazione in aderenza, a norma del Codice Civile. E' altresì ammessa l'edificazione in confine sulla base di un progetto controfirmato dai confinanti. Negli ambiti consolidati il progetto deve essere unitario, presentato dai confinanti e da realizzarsi anche in tempi diversi dai soggetti attuatori, dovrà essere approvato dal Comune e costituirà oggetto di apposita convenzione che dovrà contenere:

- gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione, ovvero gli elementi progettuali, le garanzie, le modalità di trasferimento al Comune delle opere eventualmente da realizzarsi a cura dei titolari dell'intervento
- le caratteristiche costruttive, tipologiche e d'uso degli edifici da realizzare
- i tempi di attuazione, anche per stralci, dell'intervento completo
- le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi

Articolo 2.s - Distanza dal confine di zona di interesse pubblico (Ds)

Si modifica l'articolo come segue:

1. Il confine di zona che si considera ai fini della misura della distanza Ds è soltanto quello che delimita zone con destinazioni di uso pubblico o di interesse pubblico (zone ~~stradali~~ e ferroviarie, zone destinate ad attrezzature e spazi collettivi o ad infrastrutture e attrezzature di interesse generale) da zone con destinazione diversa (es.: produttiva, residenziale); non si considera il confine fra l'area di intervento edilizio e le aree che vengono scorporate dalla superficie fondiaria per la realizzazione di parcheggi di urbanizzazione primaria.
2. Per la distanza Ds i valori da rispettare sono gli stessi stabiliti ai commi 1, 2, 3 del precedente [Articolo 2.r - Distanza dal confine di proprietà \(Dc\)](#) valori inferiori sono ammessi solo nel caso degli allineamenti di cui alle norme.
3. ~~Nel caso di confine con zona stradale, la distanza Ds dal limite stradale può essere fissata dagli strumenti urbanistici, in misura diversa da quella di cui ai commi precedenti, in base alla classificazione ed alle caratteristiche della strada stessa. Valgono in ogni caso le distanze minime fissate dal Codice della Strada e dal suo Regolamento applicativo e successive modificazioni e integrazioni.~~

Articolo 2.aa - Superficie di vendita (SV)

Si modifica in conseguenza del comunicato del Responsabile del Servizio Programmazione della distribuzione commerciale della Regione pubblicato sul B.U.R.E.R. n.136 del 04 agosto 2009:

1. Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 114/1998, la misura dell'area o delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all'esposizione delle merci e collegati direttamente all'esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi

- igienici, impianti tecnici e altri servizi per i quali non è previsto l'ingresso dei clienti, nonché gli spazi di "avancassa" purché non adibiti all'esposizione di merci.
2. La superficie di vendita degli esercizi commerciali che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di merci ingombranti non immediatamente amovibili e a consegna differita (concessionarie auto e relativi accessori, rivendite di legnami, di materiali per l'edilizia e di mobili) è computata nella misura di 1/10 della superficie di vendita quando questa non sia superiore a 1500 mq. (nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti) e a 2500 mq. (nei restanti Comuni). Per superfici eccedenti le succitate dimensioni la superficie di vendita è computata nella misura di 1/10 fino ai predetti limiti e di 1/4 per la parte eccedente. Ai fini e per gli effetti di quanto sopra disposto, è obbligatoria la sottoscrizione di un atto d'impegno d'obbligo tra Comune e operatore commerciale, che costituisce integrazione alla comunicazione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 114/1998. Con il suddetto atto l'operatore s'impegna a non introdurre e/o vendere merci diverse da quelle sopra tassativamente indicate e a comunicare preventivamente al Comune competente per territorio qualsiasi variazione intenda apportare alle merceologie commercializzate.
 3. Nei punti di vendita nei quali è possibile esercitare congiuntamente le attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio - esclusivamente per la vendita dei prodotti elencati all'art. 19 bis della legge regionale n. 14 del 1999 come modificata dalla legge regionale n. 6 del 2007 - la superficie di vendita al dettaglio è computata nella misura di almeno il 50% della superficie lorda complessivamente utilizzata per la vendita all'ingrosso e al dettaglio quando questa non sia superiore a 3.000 mq., nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, e a 5.000 mq. nei restanti Comuni. La parte di superficie eccedente le succitate dimensioni viene considerata esclusivamente come superficie per la vendita al dettaglio.
 4. Ai fini e per gli effetti di quanto sopra disposto è obbligatoria la sottoscrizione di un atto d'impegno d'obbligo da parte dell'operatore con cui il medesimo si impegna a non introdurre e vendere merci diverse da quelle tassativamente indicate o a comunicare preventivamente al Comune competente per territorio qualsiasi variazione intenda apportare alle merceologie commercializzate.
 5. Per superficie di vendita di un Centro commerciale si intende, ai sensi dei "Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa" approvati dal Consiglio Regionale dell'Emilia - Romagna il 23/09/1999, quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti". Per quanto riguarda le norme sulle procedure autorizzative, i Centri commerciali sono equiparati a singoli esercizi aventi una superficie di vendita pari alla loro superficie di vendita complessiva; analoga equiparazione è stabilita per quanto riguarda gli indirizzi, direttive e requisiti urbanistici, salvo diverse specifiche disposizioni. Pertanto, ai fini dei tipi d'uso urbanistici, i Centri commerciali sono ricompresi nell'ambito dei sopra definiti sottotipi d'uso U6.1, U6.2, U7 in relazione all'entità della loro SV complessiva. Gli esercizi, o i centri commerciali, che vendono prodotti alimentari e non alimentari si considerano ricadenti nei sottotipi d'uso relativi agli esercizi del settore alimentare, salvo che la superficie di vendita riservata al settore alimentare risulti inferiore al 3% della SV complessiva.

Articolo 2.ab – Tipologie di esercizi commerciali

Si modifica in conseguenza del comunicato del Responsabile del Servizio Programmazione della distribuzione commerciale della Regione pubblicato sul B.U.R.E.R. n.136 del 04 agosto 2009:

1. Le tipologie fondamentali di esercizi commerciali, in termini di classi dimensionali, sono le seguenti:
 - U6esercizi di vicinato: gli esercizi di piccola dimensione aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti, e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti;
 - U6medie strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti degli esercizi di vicinato e fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e fino a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; sono ulteriormente suddivise in:

- a) medio - piccole strutture di vendita: gli esercizi e i centri commerciali così come definiti nel D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 aventi superficie di vendita superiore ai limiti degli esercizi di vicinato e fino a 800 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
 - b) medio - grandi strutture di vendita: gli esercizi e i centri commerciali aventi superficie di vendita superiore a 800 mq. fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, e gli esercizi e centri commerciali aventi superficie di vendita superiore a 1.500 mq. fino a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
- U6grandi strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie di vendita superiore ai limiti definiti per le medie strutture di vendita.
- U6grandi strutture di vendita di livello superiore: le grandi strutture di vendita alimentari di almeno 4.500 mq. di superficie di vendita e le grandi strutture non alimentari di almeno 10.000 mq. di superficie di vendita.
2. L'individuazione delle aree per medie strutture di vendita di dimensioni superiori a 1,5 ettari di superficie territoriale e quindi tale da consentire la concentrazione di più strutture di vendita, anche attraverso fasi successive di accrescimento, e comunque quando consentano l'insediamento di medie superfici per una superficie di vendita complessiva superiore a 5000 mq., deve avvenire nell'ambito del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) o di apposita variante allo stesso, al fine di una valutazione congiunta degli effetti cumulativi che tali scelte urbanistiche possono produrre sui differenti sistemi (viabilità e traffico, impermeabilizzazione dei suoli, adeguamento delle infrastrutture, ecc.). Il PTCP può individuare le modalità di attuazione di tali strutture. Poiché la realizzazione, anche se per parti, deve avvenire nell'ambito di un Piano urbanistico unitario (Piano Attuativo), la superficie di vendita complessiva delle medie superfici prevista nel progetto urbanistico costituisce riferimento ai fini dell'applicazione delle norme specifiche sugli standard urbanistici e sulle dotazioni di parcheggi pertinenziali e di aree per il carico e scarico merci. L'area deve inoltre complessivamente risultare dotata di una efficace accessibilità, che tenga conto del dimensionamento complessivo, tale da minimizzare l'impatto sul sistema viario, da valutare anche sulla base di apposito studio di viabilità. A tal fine trovano applicazione i requisiti di accessibilità, con riferimento alla superficie di vendita complessiva risultante dal progetto unitario. Viceversa le procedure autorizzative saranno riferite agli interventi realizzativi delle singole strutture di vendita.
 3. Si definisce centro commerciale una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. I centri commerciali possono comprendere anche pubblici esercizi e attività paracommerciali (quali servizi bancari, servizi alle persone, ecc.). Deve essere considerata unitariamente, ai fini dell'individuazione delle norme sulle procedure autorizzative e delle prescrizioni e requisiti urbanistici, l'aggregazione di più esercizi commerciali, anche se collocati in unità edilizie distinte, purché situate in un lotto unitario e dotate di collegamenti funzionali ed, in ogni caso, quando gli esercizi siano collocati in unità edilizie fisicamente accostate. Nell'ambito dei centri commerciali si definiscono:
 4. centri commerciali di vicinato quelli nei quali gli esercizi, considerati singolarmente, rientrano nella dimensione degli esercizi di vicinato, salvo l'eventuale presenza di una medio - piccola struttura;
 5. centri commerciali d'attrazione gli altri, suddivisi in:
 - attrazione di livello superiore se comprensivi di grandi strutture alimentari di livello superiore e, comunque, di medie o grandi strutture alimentari le cui superfici di vendita complessivamente superano i 4.500 mq. o di grandi strutture non alimentari di livello superiore e, comunque, di medie o grandi strutture non alimentari le cui superfici di vendita superino complessivamente i 10.000 mq.;
 - attrazione di livello inferiore se comprensivi di medie strutture e/o di grandi strutture le cui superfici risultano complessivamente inferiori ai limiti di 4.500 mq.

di superficie di vendita per le strutture alimentari e di 10.000 mq. per le strutture non alimentari e con superficie territoriale non superiore a 5 ettari.

Articolo 2.ai – Allevamento ad uso familiare, aziendale ed intensivo; U.B.A. e tabella di conversione

Si corregge errore materiale al comma 3 sostituendo anche il comma 2 come segue:

2. Allevamento aziendale: al fine della definizione degli allevamenti intensivi sono indicati i seguenti parametri:
 - a) l'azienda agricola deve essere nelle condizioni di soddisfare, mediante le proprie produzioni, almeno il 25% del fabbisogno alimentare del bestiame allevato;
 - b) relativamente alla produttività e/o sostenibilità dei soprassuoli agricoli aziendali in rapporto alla classificazione di cui al primo capoverso si indica, quale parametro ottimale per l'applicazione del carico animale ammissibile, quello pari a n. 2 Unità Bovino Adulte per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata per anno. Per gli allevamenti di tipo bovino, ovino-caprino ed equino, tale rapporto dovrà, di preferenza, essere verificato in relazione alla S.A.U. foraggera. Dalla S.A.U. si intendono escluse anche le superfici a bosco;
 - c) i parametri quantitativi per la conversione nelle altre tipologie di allevamento zootecnico (equini, suini, ovini, avicunicoli, ecc.) sono quelli della tabella del comma 5 seguente;
 - d) l'applicazione dei parametri di cui alle precedenti lettere b) e c) dovrà comunque effettuarsi nel rispetto delle norme regionali attuative del "Piano Territoriale per il risanamento e la tutela delle acque – Stralcio per il comparto zootecnico", il cui impianto normativo costituisce recepimento per la Regione Emilia – Romagna della Direttiva 91/676/CEE "Nitrati".
3. Allevamento intensivo: al fine della definizione degli allevamenti intensivi è indicato il seguente parametro:
 - a) relativamente alla produttività e/o sostenibilità dei soprassuoli agricoli aziendali, il carico animale sia superiore a n. 2 Unità Bovino Adulte per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata per anno. Per gli allevamenti di tipo bovino, ovino-caprino ed equino, tale rapporto dovrà, di preferenza, essere verificato in relazione alla S.A.U. foraggera. Dalla S.A.U. si intendono escluse anche le superfici a bosco.

Si aggiorna la tabella di comma 5 come segue dopo verifica con il Servizio Provinciale Agricoltura:

Classe o specie	Valore in U.B.A.	Classe o specie	Valore in U.B.A.
Bovini > 6 mesi e < 2 anni	0,60	Altro pollame	0,003
Bovini < 6 mesi	0,40	Scrofe riproduttrici	0,31
Bovini maschi > 2 anni	1,00	Scrofe riproduttrici > 50 kg.	0,50
Altri bovini < 1 anno	0,40	Suinetti	0,03
Caprini	0,15	Suini da ingrasso	0,14
Coniglie riproduttrici	0,02	Altri suini	0,30
Equini > sei mesi	1,00	Tori > 2 anni	1,00
Galline ovaiole	0,014	Vacche > 2 anni	1,00
Giovenche da allevamento	0,80	Vacche da latte	1,00
Giovenche da ingrasso	0,80	Vacche lattifere da riforma	1,00
Ovini	0,15	Altre vacche	0,80
Polli da tavola	0,003	Vitelli da ingrasso	0,40

Articolo 3.d - Superficie fondiaria (SF) e Indice di utilizzazione fondiaria (UF)

Si modifica il comma 2:

Sulla superficie fondiaria si applica l'indice di utilizzazione fondiaria UF che rappresenta il rapporto in mq/mq fra la SUL edificabile o edificata e la relativa superficie fondiaria. Entro gli ambiti consolidati (A10) e gli ambiti specializzati per attività produttive esistenti (A13e e A13ce) la SF su cui si calcola la SUL comprende anche la superficie delle dotazioni da cedere.

Articolo 3.g – Superficie agricola utilizzata

Si modificano i commi 2 e 3 come segue dopo verifica con il Servizio Provinciale Agricoltura:

2. Superficie agricola utilizzata (S.A.U.) - Per superficie agricola utilizzata si intende la superficie fondiaria di un'unità fondiaria agricola, depurata delle tare improduttive (strade, fossi, corti, fabbricati, macereti, pietraie, ecc.), misurata sulla Carta Tecnica Regionale. Sono computabili nella S.A.U. anche i castagneti da frutto a condizione che siano effettivamente in produzione.
3. La superficie delle tare improduttive viene stimata nel 15% della superficie catastale restando salva la facoltà di dimostrare cartograficamente una quota diversa con appositi e puntuali espliciti conteggi da validare da parte del competente Ufficio Comunale.
4. La Superficie utilizzata per la definizione, negli appositi articoli delle Norme relativi al territorio rurale, delle aziende molto piccole, piccole, medie e grandi è quella catastale, come negli stessi articoli specificato, con la precisazione che qualora si riscontrino differenze fra la superficie catastale e quella reale, da dimostrare cartograficamente con appositi e puntuali espliciti conteggi, farà fede quest'ultima previa verifica e validazione da parte del competente Ufficio Comunale.

Articolo 6.n - Installazione di elementi di arredo o di servizio (AR)

Si modifica come segue a seguito di verifiche con il Servizio Giuridico Territorio Regionale e di incontro fra i tecnici comunali:

- a. Costituiscono intervento di installazione di elementi di arredo o di servizio (AR) i seguenti:
 - i. installazione di elementi di copertura mobile di spazi aperti: ad es. tende retrattili o avvolgibili (permeabili od impermeabili), applicate ad edifici o su supporto autonomo, entro il limite di superficie di 10 mq e di profondità di 2,50 ml. (Escluso il produttivo e terziario); (Comunicazione)
 - ii. installazione di insegne, di cartelli indicatori, formazioni di scritte pubblicitarie con qualsiasi tecnica nel rispetto del Piano sull'arredo urbano e del PSC in caso di cartelli posti su strade storiche o panoramiche; (Comunicazione)
 - iii. modifica o sostituzione di vetrine (di locali commerciali, pubblici esercizi, e simili) fuori dal centro storico; (DIA)
 - iv. installazione di manufatti di arredo urbano in aree private: ad es. fioriere entro il limite di mq.5 ed hmax = 1,00, panchine, fontane entro il limite di mq.5 ed hmax = 1,00, lapidi e monumenti all'esterno di cimiteri entro il limite di mq.5 ed hmax = 1,80, barbecue entro il limite di mq.3 ed hmax = 1,80 e non occupabili da persone; (Comunicazione)
 - v. installazione di serre amatoriali entro il limite di 20 mq. e hmax. 2,00 mt. completamente trasparenti, non stabilmente ancorate al suolo e non destinate a durare nel tempo; (Comunicazione)
 - vi. installazione di pergolati connotati da copertura discontinua (priva di copertura a teli permeabili per un'estensione non inferiori al 50% della struttura orizzontale di copertura) realizzati con sostegni verticali ed orizzontali a supporto della vegetazione; entro il limite di 10 mq. e hmax. 2,40 mt (Comunicazione)
 - vii. installazione di gazebi entro il limite di 5 mq. e hmax. 2,00 mt. con copertura non rigida e non portante (anche impermeabile, aperto sui lati almeno per metà della sua altezza (piccole costruzioni per la sosta al coperto nei parchi e giardini) entro il limite di 10 mq. e hmax. 2,40 mt; (DIA)
 - viii. installazione di manufatti di servizio urbano; ad es. contenitori per rifiuti, erogatori automatici di merci o informazioni e cabine per servizi igienici entro il limite di mq.2 ed hmax = 1,80, telefoni pubblici, pali per l'illuminazione, cartelli stradali, bacheche. (Comunicazione)
 - ix. installazione di piscine smontabili appoggiate al suolo di dimensione non superiore a mq. 20, di campi da bocce singoli o di altre attrezzature sportive private di dimensione analoga, a condizione che la realizzazione non richieda opere di modificazione morfologica del suolo. (Comunicazione)

~~I suddetti interventi non sono soggetti a procedura di esenzione vincolo idrogeologico, pratica sismica, denuncia al Nuovo Catasto Edilizio, conformità edilizia.~~

1. L'Amministrazione Comunale si può dotare di uno specifico Regolamento per l'arredo urbano per disciplinare:
 - a. le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni nei casi di cui al primo comma (ad es. colori, dimensioni, caratteristiche ammissibili);
 - b. il tipo di informazioni da fornire nella domanda;
 - c. i casi in cui l'autorizzazione è soggetta al pagamento di tasse o diritti.
- ~~i. Procedure: L'intervento INSTALLAZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO O DI SERVIZIO (AR), ad esclusione degli Enti Pubblici competenti, è soggetto ad autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale nei seguenti casi:~~
 - ~~1. quando interessino spazi pubblici o spazi di uso pubblico;~~
 - ~~2. quando interessino spazi privati se l'oggetto installato (o la scritta, ecc.) risulti visibile da spazi pubblici o spazi di uso pubblico.~~

Articolo 8 - Casistica degli usi del territorio

Si modifica la definizione dell'uso U40.2 a seguito del disposto della nuova legge regionale sull'agriturismo n.4/2009.

U40.2. *Ospitalità rurale e fattorie didattiche*, strutture per l'ospitalità rurale familiare e le fattorie didattiche come definito dalla legislazione in materia.

ALLEGATO NORME IGIENICHE

Articolo 2.26 - Requisiti acustici e valori limite differenziali di immissione.

Si aggiunge il comma 3 come da osservazione ARPA/AUSL:

In attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26/10/1995 n. 447, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della legge 07/07/2009 (Gazzetta Ufficiale 161 del 14/07/2009).

Articolo 2.60 - Serbatoi interrati per il contenimento di prodotti pericolosi.

Si modificano, in adesione ad osservazione ARPA/AUSL, il comma 2:

Nella costruzione e installazione di nuovi serbatoi interrati devono essere adottate le seguenti cautele minime:

- a) il fondo del serbatoio deve trovarsi almeno ad un 1 m al di sopra del livello di massimo ravvenamento della falda, in condizioni da evitare rischi di contaminazione dello stesso. Punto 3, andrà riformulato nella seguente maniera: devono prevedersi prove di tenuta del serbatoio e delle condotte di distribuzione (minimo 1 ora alla pressione di un bar) ogni 10 anni.;
- b) il serbatoio deve essere protetto da corrosioni, da agenti esterni o danneggiamenti di altro tipo per la durata della sua vita;
- c) devono essere adottate soluzioni impiantistiche atte alla prevenzione di perdite di sostanze;
- d) il materiale con cui è costruito il serbatoio ed i suoi accessori, deve essere compatibile con le sostanze da immagazzinare;
- e) devono essere installati dispositivi di controllo per l'evidenziazione delle perdite;
- f) deve essere compilata una scheda di impianto che deve accompagnare il serbatoio per tutta la sua vita.

Il comma 4:

Per i serbatoi a parete unica si applicano le disposizioni particolari stabilite nel presente comma. Tali serbatoi vanno inseriti in strutture di contenimento in calcestruzzo aventi le seguenti caratteristiche:

- a) essere impermeabili alle infiltrazioni;
- b) possedere un pozzetto per il caricamento del serbatoio;
- c) il fondo della vasca deve presentare una pendenza minima del 2% verso il punto in cui è allocato un pozzetto di raccolta;
- d) il volume tra vasca e serbatoio deve essere riempito con materiale inerte e asciutto. Il pozzetto deve possedere un dispositivo di drenaggio dove posizionare un tubo spia che permetta di campionare gli eventuali liquidi presenti; la capacità dovrà essere la stessa del serbatoio in essa contenuto, al netto dell'eventuale materiale di riempimento e di un franco di almeno 20 cm dal bordo superiore.
- e) devono essere montati su selle alte almeno 20 cm.

Ed il comma 9:

In caso di perdite, il serbatoio va rimosso immediatamente e ai sensi del DLg 152/06, Titolo V parte IV e l'area deve essere ripristinata.

Articolo 2.62 - Centri di rottamazione, di raccolta rifiuti e similari.

Si modifica, in adesione ad osservazione ARPA/AUSL, l'intero articolo:

- Al fine di garantire un sufficiente stato di conservazione delle condizioni igienico sanitarie, i centri di rottamazione, di raccolta rifiuti e similari devono rispondere alle seguenti prescrizioni:
 - l'area dell'insediamento deve essere delimitata con recinzione di altezza non inferiore a metri 2,00; Gli impianti che effettuano unicamente l'operazione di messa in riserva, ad eccezione degli impianti esistenti, ferme restando le norme vigenti in materia di vincoli per l'ubicazione degli impianti di gestione dei rifiuti, non devono essere ubicati in aree

esondabili, instabili e alluvionabili, comprese nelle fasce A e B individuate nei piani di assetto idrogeologico di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni;

- è fatto obbligo di porre a dimora, quantomeno lungo il perimetro e almeno in parte, barriere verdi costituite da specie arboree a rapido accrescimento, di altezza non inferiore a mt. 2; il titolare del centro di raccolta garantisce la manutenzione nel tempo della barriera di protezione ambientale;
- l'insediamento deve essere munito di una apposita piazzola di lavorazione, pavimentata, completa di adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche, adeguato sistema di raccolta dei reflui; ogni sistema deve terminare in pozzetti di raccolta "a tenuta" di idonee dimensioni, il cui contenuto deve essere avviato agli impianti di trattamento;
- d) il centro deve essere provvisto di una cisterna per la raccolta degli eventuali oli usati;
- e) il centro deve inoltre essere provvisto di una cisterna per oli diversi, contenenti prodotti clorurati, qualora nel centro si trattino apparecchiature contenenti tali oli;
- f) l'accatastamento dei materiali/rifiuti deve avvenire in area non interessata da falde superficiali inquinabili e in batterie di altezza non superiore a 5 mt, di larghezza non superiore a 10 mt. e di lunghezza non superiore a 20 mt; tra le batterie e tra esse e la recinzione perimetrale devono residuare corsie libere al transito, di larghezza non inferiore a mt 5; la distanza di tali batterie da magazzini, officine, tettoie di lavoro e da spazi di lavoro all'aperto non deve essere inferiore a 10 mt.; la distanza di tali batterie dai fabbricati di civile abitazione non deve essere inferiore a 50 mt; tale distanza può essere ridotta a 10 mt. rispetto alle pareti senza porte o finestre. Il materiale/rifiuto deve essere accatastato in condizioni di stabilità; è fatto obbligo di eseguire periodicamente idonei interventi di disinfestazione sul perimetro del materiale, sulla base di adeguati piani di derattizzazione e di lotta alla zanzara tigre, sottoposti a preventivo nulla osta del Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL;
- g) deve essere evitato lo scarico sul suolo di rifiuti di qualsiasi tipo ed in particolare di rottami di vetro, di plastica, di gomma o di altro materiale, residuali;
- h) l'eventuale stoccaggio dei pneumatici fuori uso deve essere garantito al coperto;
- i) i soggetti che, a scopo commerciale esercitano attività comportanti la raccolta ed il deposito di rottami o di altri materiali metallici di risulta sono tenuti ad effettuare una sorveglianza radiometrica sui predetti materiali e rottami, al fine di rilevare la presenza in essi di eventuali sorgenti dismesse. Nel caso di ritrovamento si applica quanto disposto dall'art. 25, comma 3 e dell'art. 100 del 230/95;
- l) la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
- m) devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere sistema di captazione ed abbattimento delle stesse.

Articolo 5.1 - Acque meteoriche.

Si modifica, in adesione ad osservazione ARPA/AUSL, il comma 5:

In coerenza con gli indirizzi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006 in applicazione dell'art. 39 del D.Lgs 152/99 nelle aree a destinazione residenziale per le quali non è configurabile un'apprezzabile contaminazione delle acque meteoriche, si dovrà prevedere, ove possibile in relazione alle caratteristiche del suolo o in subordine della rete idrografica, il completo smaltimento in loco delle acque dei tetti e delle superfici impermeabilizzate non suscettibili di dilavamento (acque meteoriche) da sostanze pericolose.

Articolo 5.6 - Autorizzazione allo scarico.

Si modifica, in adesione ad osservazione ARPA/AUSL, il comma 1:

L'autorizzazione allo scarico in acque superficiali, nel suolo e nel sottosuolo (ovvero non recapitanti in pubblica fognatura) delle acque reflue domestiche compete al Comune, che la rilascia in conformità alle norme contenute nel presente regolamento, su parere dell'ARPA, a cui la normativa vigente attribuisce la funzione di vigilanza in materia di tutela delle acque. L'autorizzazione allo scarico in acque superficiali, nel suolo e nel sottosuolo (ovvero non recapitanti in pubblica fognatura) delle acque reflue industriali compete alla Provincia, che la rilascia in conformità alle norme contenute nel D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e dalle le deliberazioni della Giunta regionale n.1053 del 09.06.2003 e n. 2230 del 10.11.2003. le competenze dell'Amministrazione Provinciale, ai sensi dell' articolo 101 comma 7 del Dlgs 152/06, riguardano, oltre che le acque reflue industriali, anche le acque reflue domestiche assimilate.

Articolo 5.7 - Prescrizioni per lo scarico di liquami provenienti da insediamenti civili di classe A.

Si modifica, in adesione ad osservazione ARPA/AUSL, il comma 2:

Le acque di rifiuto degli insediamenti inferiori a 50 vani o a 5000 mc. e con una capienza inferiore a 50 abitanti equivalenti devono essere chiarificate in vasca Imhoff la cui posa in opera ed il cui dimensionamento deve avvenire in conformità delle disposizioni vigenti.

Articolo 5.9 - Parametri e caratteristiche costruttive degli impianti di trattamento.

Si modifica, in adesione ad osservazione ARPA/AUSL, il comma 2:

Le modalità di realizzazione e il dimensionamento degli impianti di trattamento di cui al presente capo II sono stabilite in apposito allegato tecnico predisposto dall'ARPA ai sensi del DGR n. 1053 del 9/6/2003 entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento ed approvato dalla Giunta Comunale entro il termine di un anno dalla suddetta data.

ALLEGATO REQUISITI

Requisiti cogenti – Famiglia 6

Vengono aggiunte le seguenti schede in adempimento al disposto della Delibera dell'Assemblea Regionale Emilia – Romagna n.156/2008:

RC 6.1.1: PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

RC 6.1.2: PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

RC 6.2: RENDIMENTO GLOBALE MEDIO STAGIONALE DELL'IMPIANTO TERMICO

RC 6.3: CONTROLLO DELLA CONDENSAZIONE

RC 6.4: CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI IN REGIME ESTIVO

RC 6.5: SISTEMI E DISPOSITIVI PER LA REGOLAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E PER L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA MEDIANTE IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI (BACS)

RC 6.6: UTILIZZO DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (FER) O ASSIMILATE

ALLEGATO BIOEDILIZIA

Si trasferiscono in tale allegato gli articoli 2.38 (bioedilizia) e 2.39 (Fonti rinnovabili) delle Norme adottate oltre ad inserire il Capo II sulla bioincentivazione.

Il testo dell'articolo 2.39 viene così modificato:

1. Il RUE, per quanto di competenza, in riferimento agli indirizzi definiti dal Piano Energetico Regionale e alla legislazione nazionale in materia (Dlgs 387 del 2003 e successivi decreti applicativi), favorisce la produzione di energia da fonti rinnovabili prioritariamente da impianti solari termici e fotovoltaici e inoltre da impianti a biomasse e microeolici, disciplinandola come segue in relazione ai vari ambiti.
2. Gli Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili trattati nel presente articolo sono gli impianti solari termici, fotovoltaici, impianti a biomassa e microeolici.
3. Ai fini delle presenti norme, gli impianti solari fotovoltaici si distinguono:
 - a) in base alla collocazione:
 - a1) sugli edifici (impianti integrati o parzialmente integrati): per edifici, ai fini della presente normativa, si intendono anche le tettoie, i porticati, i volumi tecnici, i pergolati e le casette per il giardino realizzate in conformità alla normativa urbanistica-edilizia. Per impianto integrato si intende l'impianto i cui moduli sostituiscono il relativo elemento edilizio (esempio: la copertura, le superfici strutturali) e, comunque, come meglio riportato nell'Allegato 3 del D.M. 19/02/2007; per impianto parzialmente integrato si intende l'impianto i cui moduli sono installati complanarmente alla superficie d'appoggio del relativo elemento edilizio senza la sostituzione degli stessi e, comunque, come meglio riportato nell'Allegato 2 del D.M. 19/02/2007;
 - a2) sul suolo (impianti non integrati);
 - b) in base alle finalità produttive:
 - b1) per autoconsumo, quando il soggetto che realizza l'impianto consuma la maggior parte (almeno il 70%) dell'energia che produce;
 - b2) per la vendita di energia, quando il soggetto che realizza l'impianto produce energia prevalentemente (almeno il 30%) per cederla alla rete elettrica nazionale.
4. Fermo restando ogni altro obbligo e adempimento in relazione a specifiche normative tecniche (D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008), norme in materia di valutazione di impatto ambientale (L.R. 9/99 e s.m.i.), vincoli di cui al Dlgs. 42/04 (Codice per i Beni Culturali), procedure/autorizzazioni/pareri/nulla-osta di ogni altro ufficio od Ente competente, le procedure autorizzative per l'installazione degli **impianti solari fotovoltaici** si differenziano in base alla potenza installata e in base alla collocazione dell'impianto come segue:
 - a) l'installazione di impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore o uguale a 4 kW costituisce **attività edilizia libera** con l'esclusione dell'installazione su immobili ubicati, nel *Centro storico*, su immobili isolati classificati come di valore storico-architettonico, di valore testimoniale, su immobili ricadenti in zone di vincolo paesaggistico di cui al Dlgs 42/2004 e in zone di tutela naturalistica (SIC e ZPS), nei quali casi si applicano le procedure di cui al successivo punto c);
 - b) l'installazione di impianti solari fotovoltaici, **di qualsiasi potenza**, integrati nel tetto degli edifici, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda ed i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, comportano una **comunicazione preventiva** al Comune, con l'esclusione dell'installazione sugli immobili e zone, così come già definiti al punto a) del precedente comma nei quali casi si applicano le procedure di cui al successivo punto c);
 - c) l'installazione di impianti solari fotovoltaici, **collocati a terra**, di potenza superiore a 4 kW e inferiore a 20 kW è soggetta alla disciplina della **Denuncia di Inizio Attività** salvo diverse disposizioni di legge;
 - d) l'installazione di impianti solari fotovoltaici, **collocati a terra**, di potenza superiore a 20 kW è soggetta alla disciplina della **autorizzazione unica**.
5. Le procedure autorizzative per l'installazione degli **impianti solari termici** si differenziano in base alle dimensioni dell'impianto come segue:
 - a) l'installazione di impianti solari termici di dimensioni inferiori o uguali a 20 mq. costituisce **attività edilizia libera** con l'esclusione dell'installazione sugli immobili e

- zone, così come già definiti al punto a) del precedente comma nei quali casi si applicano le procedure di cui al successivo punto f);
- b) l'installazione di impianti solari termici integrati nel tetto degli edifici, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda ed i cui componenti non modifichino la sagoma degli edifici stessi, comportano una **comunicazione preventiva** al Comune, con l'esclusione dell'installazione sugli immobili e zone, così come già definiti al punto a) del precedente comma nei quali casi si applicano le procedure di cui al successivo punto c);
 - c) l'installazione di impianti solari termici di dimensioni superiori a 20 mq. è soggetta alla disciplina della **Denuncia di Inizio Attività**.
6. Le procedure autorizzative per l'installazione degli **impianti a biomasse** si differenziano in base alla potenza installata come segue:
- a) l'installazione di impianti a biomasse sotto i 200 kW è soggetta alla disciplina della **Denuncia di inizio attività**.
 - b) l'installazione di impianti a biomasse di potenza maggiore o uguale a 200 kW è soggetta ad una **autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia** a seguito di un procedimento unico a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate ed in base alla tipologia di produzione e di energia prodotta come segue:
 - c) combustione o tecnologie similari: con distinzione per i carburanti utilizzati ed, in particolare, non è ammessa la combustione di deiezioni animali, in particolare la pollina. Comunque, l'impianto, nel caso di cogenerazione, deve sempre essere dimensionato in base al fabbisogno termico;
 - d) biodigestione tipo produzione di biogas;
 - e) impianti di cogenerazione a motore: devono perentoriamente essere dimensionati in base al fabbisogno termico dell'azienda, impresa, ente, istituto cui fanno parte integrante ed almeno il 70% dell'energia termica deve essere utilizzata anche attraverso una minirete di teleriscaldamento. Il combustibile vegetale deve avere provenienza preferibilmente di filiera e al massimo di produzione comunitaria.
7. Le procedure autorizzative per l'installazione degli **impianti microeolici** (di potenza non superiore a 5 kW e altezza non superiore ai 15 m al mozzo) prevedono la **Denuncia di Inizio Attività**. Per la realizzazione di tali impianti in zone ricadenti nel sistema paesaggistico - ambientale è richiesto anche lo studio di compatibilità ambientale mentre la loro realizzazione non è ammessa in zone ricadenti nello spazio naturalistico. Per l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro è sufficiente una **comunicazione preventiva** al Comune.
8. Per la realizzazione degli impianti sopraelencati, se ammessi ai sensi del successivo comma 10, ricadenti in zona di vincolo paesaggistico di cui al Dlgs 42/2004 e s.m.i, è necessaria anche la relazione paesaggistica di cui al DPCM. 12.12.2005.
9. Gli Impianti solari termici e fotovoltaici, gli impianti a biomasse, gli impianti microeolici costituiscono interventi significativi ai fini della disciplina paesaggistica; la realizzazione di tali interventi è condizionata alla presentazione di **relazione di inserimento paesaggistico**. Andrà comunque sempre prevista e garantita la messa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione degli impianti.
10. Negli ambiti ed aree rurali e nelle "aree di concentrazione di materiali archeologici o segnalazione di rinvenimenti" sono ammessi i seguenti impianti:
- a) Impianti solari termici su edifici o a terra
 - b) Impianti solari fotovoltaici come indicato al seguente comma 20; ~~sugli edifici senza limitazioni di potenza o di finalità produttive purché il soggetto responsabile dell'impianto sia l'imprenditore agricolo; professionale il requisito di imprenditore agricolo non è necessario per impianti solari fotovoltaici totalmente integrati sugli edifici;~~
 - c) ~~Impianti solari fotovoltaici collocati a terra senza limitazioni di potenza, sia per autoconsumo che per vendita, purché:~~
 - ~~il soggetto responsabile dell'impianto sia l'imprenditore agricolo professionale;~~
 - ~~l'impianto non venga stralciato dal fondo agricolo;~~
 - ~~l'area interessata dall'intervento abbia un'estensione massima di due ettari~~

- d) ~~Impianti solari fotovoltaici collocati a terra di potenza superiore a 20 kW, sia per autoconsumo che per vendita, in cui il soggetto proponente può essere anche non imprenditore agricolo nelle seguenti zone:~~
- ~~aree frazionabili dai fondi agricoli per un massimo di due ettari, previa valutazione di compatibilità ambientale al fine di valutare le caratteristiche tecniche;~~
 - ~~zone destinate ad impianti produttivi legati all'agricoltura;~~
 - ~~zone destinate ad allevamenti industriali;~~
 - ~~centri di autodemolizione~~
- e) Impianti a biomasse per produzione energetica, che presentino le seguenti caratteristiche:
- siano finalizzati a produzione di energia termica o a produzione combinata di energia elettrica e termica (cogenerazione), anche a servizio di minireti di teleriscaldamento e/o integrati con impianti solari termici;
 - potenza non superiore a:
 - nel caso di impianti a combustione o tecnologie simili: 1 Mw elettrico per impianti a combustione a cogenerazione calore – elettricità. Nessun limite invece per la sola produzione di calore;
 - nel caso di impianti a biodigestione tipo produzione di biogas: 1 MW elettrici;
 - nel caso di impianti di cogenerazione a motore: 1 Mw elettrico;
 - nel caso di impianti cogenerativi l'impianto deve essere dimensionato sulla base del fabbisogno termico;
 - siano integrati nella attività aziendale (aziende singole o associate);
 - siano richiesti dall'imprenditore agricolo professionale;
 - l'impianto non venga stralciato dal fondo agricolo.
- f) Impianti microeolici di potenza non superiore a 50 kW, di altezza non superiore ai 15 m al mezzo, purché:
- siano richiesti dall'imprenditore agricolo professionale o società agricola
 - l'impianto non venga stralciato dal fondo agricolo;
 - sia soggetto a studio anemometrico preventivo.
11. Negli ambiti consolidati, sono ammessi i seguenti impianti:
- a) Impianti solari termici su edifici;
 - b) Impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore o superiore a 20 kW, integrati o parzialmente integrati negli edifici, per autoconsumo;
12. Negli ambiti terziari e commerciali sono ammessi
- a) impianti solari termici su edifici;
 - b) impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore o superiore a 20 kW, integrati o parzialmente integrati negli edifici, per autoconsumo o per vendita di energia;
13. Negli ambiti produttivi sono ammessi i seguenti impianti:
- a) Impianti solari termici, a terra o su edifici;
 - b) Impianti solari fotovoltaici, a terra o integrati o parzialmente integrati su edifici, inferiori o superiori a 20 kW, per autoconsumo o per vendita di energia;
 - c) Impianti a biomasse per produzione energetica che presentano le seguenti caratteristiche:
 - siano finalizzati a produzione di energia termica o a produzione combinata di energia elettrica e termica (cogenerazione), anche a servizio di minireti di teleriscaldamento e/o integrati con impianti solari termici,
 - potenza non superiore a:
 - nel caso di impianti a combustione o tecnologie simili: 1 Mw elettrico per impianti a combustione a cogenerazione calore – elettricità. Nessun limite invece per la sola produzione di calore;
 - nel caso di impianti a biodigestione tipo produzione di biogas: 1 MW elettrici;
 - nel caso di impianti di cogenerazione a motore: 1 Mw elettrico;
 - siano integrati nella attività produttiva

~~con fonte di approvvigionamento locale (ambito provinciale)~~

- d) Impianti microeolici di potenza non superiore a 5 kW, di altezza non superiore ai 15 m al mozzo.
14. ~~Nel sistema delle Dotazioni Territoriali sono ammessi Impianti solari fotovoltaici integrati o parzialmente integrati su edifici, inferiori o superiori a 20 kW, per autoconsumo o per produzione di energia, previo studio di compatibilità ambientale. Nelle aree verdi urbane sono ammessi impianti solari fotovoltaici anche a terra, di potenza inferiore o superiore a 20 kW, solo su progetto della amministrazione comunale~~
15. ~~Nelle Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua non sono ammessi Impianti solari fotovoltaici collocati a terra.~~
16. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla provincia, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico - artistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla provincia entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici collocati a terra sono soggetti alla predetta autorizzazione unica nel caso la loro potenza sia superiore a 20 kw..
17. La Regione, al solo scopo di fornire uno strumento conoscitivo agli operatori, anche ai sensi del paragrafo 6.1 delle Linee guida nazionali, provvede alla rappresentazione cartografica delle aree non idonee all'istallazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo (lettera A) e di quelle considerate idonee all'istallazione degli stessi (lettera B) attraverso appositi elaborati meramente ricognitivi delle medesime aree.
18. Le aree computate ai fini della realizzazione degli impianti fotovoltaici non possono essere utilizzate, per l'intero periodo di esercizio degli stessi, allo scopo di realizzare nuovi impianti, anche a seguito di frazionamento.
19. Qualora un'area sia soggetta a diversi criteri localizzativi previsti dai seguenti commi, si applica la disciplina più restrittiva.
20. Aree non idonee ed aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici:
- A. Sono considerate non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo le seguenti aree:**
- A1.1 le zone di particolare tutela paesaggistica di seguito elencate, come perimetrare nel piano territoriale paesistico regionale (PTPR) ovvero nei piani provinciali e comunali che abbiano provveduto a darne attuazione:
- A1.1.1 sistema forestale e boschivo (art. 10 del PTPR);
- A1.1.2 zona di tutela della costa e dell'arenile (art. 15 del PTPR);
- A1.1.3 invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 18 del PTPR);
- A1.1.4 crinali e dossi di pianura, individuati dai PTCP come oggetto di particolare tutela, ai sensi dell'art. 20, commi 1, lettera a, e comma 2, del PTPR;
- A1.1.5 calanchi (art. 20, comma 3 del PTPR);
- A1.1.6 complessi archeologici ed aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (art. 21, comma 2, lettere a. e b.1. del PTPR);
- A1.1.7 gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 , fino alla determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso degli stessi, ai sensi dell'art. 141-bis del medesimo decreto legislativo
- A1.2 le zone A e B dei Parchi nazionali, interregionali e regionali istituiti ai sensi della L. 394/91 nonché della L.R. n. 6/2005;
- A1.3 le aree incluse nelle Riserve Naturali istituite ai sensi della L. 394/91 nonché della L.R. n. 6/2005;

A1.4 le aree forestali, così come definite dall'art. 63 della L.R. n. 6/2009, incluse nella Rete Natura 2000 designata in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di Importanza Comunitaria) e alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale) nonché nelle zone C, D e nelle aree contigue dei Parchi nazionali, interregionali e regionali istituiti ai sensi della L. 394/91 nonché della L.R. n. 6/2005;

A1.5 le aree umide incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale) in cui sono presenti acque lentiche e zone costiere così come individuate con le deliberazioni di Giunta regionale n. 1224/08;

B. Sono considerate idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo:

B1.1 le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 17 del PTPR), qualora l'impianto fotovoltaico sia realizzato da un'azienda agricola insediata e comunque fino ad una potenza nominale complessiva non superiore a 20 Kw;

B1.2 le zone sotto elencate, qualora l'impianto fotovoltaico sia realizzato da una azienda agricola insediata, la superficie occupata dall'impianto fotovoltaico non sia superiore al 10% della superficie agricola disponibile dell'azienda agricola, la potenza nominale complessiva dell'impianto non sia superiore a 200 Kw e l'impianto non alteri le caratteristiche essenziali e gli elementi di interesse paesaggistico ambientale, storico testimoniale e archeologico che caratterizzano le medesime zone::

B1.2.1 le zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale, (art. 19 del PTPR),

B1.2.2 le aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti, le zone di tutela della struttura centuriata, le zone di tutela di elementi della centuriazione (art. 21, comma 2, lettere b.2., c. e d del PTPR);

B1.2.3 le partecipanze, le bonifiche storiche di pianura e aree assegnate alle Università agrarie, comunali, comunelli e simili e le zone gravate da usi civici (art.23, comma 1, lettere a. b. c. e d, del PTPR);

B1.2.4 elementi di interesse storico testimoniale (art. 24 del PTPR);

B1.2.5 i crinali e i dossi di pianura non individuati dai PTCP come oggetto di particolare tutela (art. 20, comma 1, lett. a) e comma 2 del PTPR);

B1.3 le aree del sistema dei crinali e del sistema collinare ad altezze superiori ai 1200 metri (art. 9, comma 5 , del PTPR), qualora l'impianto fotovoltaico sia destinato all'autoconsumo;

B1.4 le zone di tutela naturalistica (art. 25 del PTPR), qualora l'impianto fotovoltaico sia destinato all'autoconsumo dell'azienda agricola insediata ad esclusione delle aree che la pianificazione individui come di esclusiva destinazione naturale e ambientale;

B1.5 le aree agricole, non rientranti nella lettera A, nelle quali sono in essere coltivazioni certificate come agricole biologiche, a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e a indicazione geografica tutelata (IGT) qualora la superficie occupata dall'impianto fotovoltaico non sia superiore al 10% della superficie agricola in disponibilità dell'azienda agricola e la potenza nominale complessiva dell'impianto non sia superiore a 200 KW;

B1.6 le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CE (Siti di Importanza Comunitaria) ed alla Direttiva 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale) non rientranti nella lettera A punti 4 e 5 qualora la superficie occupata dall'impianto fotovoltaico non sia superiore al 10% della superficie in disponibilità del richiedente e la potenza nominale complessiva dell'impianto non sia superiore a 200 KW;

B1.7 le aree agricole incluse nelle zone C, D e nelle aree contigue dei Parchi nazionali, interregionali e regionali istituite ai sensi della L. 394/91 nonché della L.R. n.6/2005 qualora la superficie occupata dall'impianto fotovoltaico non sia superiore al 10% della superficie agricola in disponibilità dell'azienda agricola e la potenza nominale complessiva dell'impianto non sia superiore a 200 KW;

B1.8 le aree agricole non rientranti nella lettera A e nei punti precedenti della presente lettera B qualora l'impianto occupi una superficie non superiore al 10% delle particelle catastali contigue nella disponibilità del richiedente;

C. Fuori dalle aree di cui alla lettera A, sono considerate idonee all'installazione di impianti fotovoltaici, senza i limiti di cui alla lettera B:

C1.1 le colonie marine (art. 16 del PTPR) e gli insediamenti urbani storici e le strutture insediative storiche non urbane (art. 22 del PTPR), qualora l'impianto fotovoltaico sia collocato esclusivamente sugli edifici esistenti nell'osservanza della normativa di tutela degli stessi;

C1.2 le serre dedicate alle coltivazioni agricole o alla floricoltura nelle aree agricole qualora l'utilizzo della serra rientri nella normale pratica agricola per quella determinata coltivazione o floricoltura;

C1.3 le aree a servizio di discariche di rifiuti già esistenti, regolarmente autorizzate, anche se non più in esercizio; l'installazione dell'impianto fotovoltaico in tale caso non costituisce attività di esercizio dello stesso;

C1.4 le aree a servizio di impianti di risalita e le altre aree ad esse funzionali, purché al di fuori delle aree di cui alla lettera A), qualora l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico sia utilizzata per garantire il fabbisogno dell'impianto a servizio del quale è stato installato

D. E' da privilegiare la localizzazione degli impianti fotovoltaici:

D1.1 sugli edifici esistenti;

D1.2 nelle fasce di rispetto stradale e autostradale così come dimensionate dal Codice della Strada e dal suo Regolamento, nelle fasce di rispetto delle linee ferroviarie, nelle fasce di rispetto degli elettrodotti di cui alla L.R. 30/2000 e sue successive modificazioni ed integrazioni nonché nelle aree intercluse al servizio delle infrastrutture viarie, previo assenso del gestore delle medesime, nel rispetto degli eventuali vincoli.

CARTOGRAFIA

Si modifica il simbolo di categoria d'intervento dell'edificio contraddistinto al foglio n.58 mappale n.15 per correzione di errore materiale.

Si modifica la classificazione del sub ambito in località Pantano Casina da PE3 a PE2 in quanto le opere di urbanizzazione risultano già eseguite.